

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

190^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 14 LUGLIO 1993

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente SPADOLINI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	<i>Landi; Nania; Savino; Segni ed altri e di due disegni di legge d'iniziativa popolare);</i>
GOVERNO		
Trasmissione di documenti e assegnazione	3	«Modificazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1211), d'iniziativa del senatore Speroni
SUI LAVORI DEL SENATO		
PRESIDENTE	4	<i>(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale):</i>
CALENDARIO DEI LAVORI DELL'ASSEMBLEA	5	PRESIDENTE
DISEGNI DI LEGGE		ACQUARONE (DC), relatore
Seguito della discussione:		* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali
«Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1349) (Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammì; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; Potì; Tatarella; Savino; Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino;		* SALVI (PDS)
		* D'ALESSANDRO PRISCO (PDS)
		* COMPAGNA (Liber.)
		* GARRAFFA (Repubb.)
		RONZANI (Misto-Lega Regioni)
		* COVI (Repubb.)
		RIZ (Misto-SVP)
		* CHIARANTE (PDS)
		MARCHETTI (Rifond. Com.)
		FABJ RAMOUS (PDS)

190ª SEDUTA (antimerid.) ASSEMBLEA - RESOCONTO STENOGRAFICO

14 LUGLIO 1993

ROCCHI (Verdi-La Rete)	Pag. 33
MAZZOLA (DC)	33 e <i>passim</i>
PONTONE (MSI-DN)	33, 55, 68
* BARBIERI (PDS)	35
* TOSSI BRUTTI (PDS)	36, 37, 68
* RASTRELLI (MSI-DN)	43, 51, 53
ZOSO (DC)	44
* CASTIGLIONE (PSI)	48
SPERONI (Lega Nord)	49, 54
CANNARIATO (Verdi-La Rete)	55
Votazione nominale con scrutinio simul- taneo	37

ALLEGATO**DISEGNI DI LEGGE**

Trasmissione dalla Camera dei deputati	Pag. 73
Annunzio di presentazione	73
Assegnazione	73

CORTE DEI CONTI

Trasmissione di documentazione	74
--------------------------------------	----

N. B. - *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu, Condorelli, Genovese, Innamorato, Innocenti, Leone, Rabino, Sellitti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Comunicazioni della Presidenza

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

Governo, trasmissione di documenti e assegnazione

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettera in data 13 luglio 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 362, il documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 1994-1996 (Doc. LXXXIV, n. 2).

Detto documento è stata deferito, ai sensi dell'articolo 125-bis del Regolamento, all'esame della 5ª Commissione permanente e, per il parere, a tutte le altre Commissioni permanenti e alla Giunta per gli affari delle Comunità europee, nonchè per eventuali osservazioni, alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. I pareri e le osservazioni dovranno essere espressi in tempo utile per consentire alla Commissione bilancio di riferire all'Assemblea a partire dalla seduta antimeridiana di martedì 27 luglio 1993.

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, premesso che martedì 20 luglio il Presidente del Consiglio verrà al Senato per riferire sul vertice di Tokio e per impostare il tema della politica economica globale del Governo, comunico i risultati della Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari che si è tenuta ieri sera.

Nella mattinata di domani giovedì 15 luglio, alle ore 10, il ministro degli esteri Andreatta risponderà alle interrogazioni presentate sui recenti sviluppi della situazione in Somalia; replicherà un oratore per Gruppo. Seguirà, poi, l'esame delle richieste di autorizzazione a procedere.

I Capigruppo hanno confermato che nel corso di questa settimana si procederà al voto sul disegno di legge elettorale per la Camera dei deputati (che dovrebbe essere espresso entro stasera) e a quello sul decreto-legge relativo alla «manovrina» economica; quest'ultimo dovrebbe essere esaminato dall'Aula nelle sedute di giovedì pomeriggio e di venerdì mattina fino alle ore 13, termine previsto appunto per la conclusione dell'esame del provvedimento.

Sempre nel corso di questa settimana discuteremo il decreto-legge sull'embargo all'ex Jugoslavia, già approvato dalla Camera, e quello per il blocco del Danubio. Sarà pure discusso il decreto-legge sull'economia, che scade il 19 luglio, nonché, ove modificato (anzi, ho saputo che è stato modificato dalla Camera in un punto), quello sull'occupazione da noi già approvato in prima lettura.

Il Presidente potrà variare l'ordine dei provvedimenti in calendario in relazione alla loro scadenza e all'andamento dei lavori.

La settimana prossima, nella mattinata di martedì, come ho testè ricordato, il Presidente del Consiglio, dottor Ciampi, riferirà all'Assemblea sull'esito dei vertici di Copenaghen e di Tokio. Interverrà un oratore per Gruppo parlamentare e il dibattito stesso si concluderà senza alcun voto, in quanto tale discussione può essere considerata un anticipo di quella più ampia sul documento di programmazione, che vedrà impegnata l'Aula a partire dalla mattinata di martedì 27 luglio; in quella sede naturalmente potranno essere poste ai voti le proposte di risoluzione presentate dai Gruppi che terranno conto di quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio.

Sempre la prossima settimana sarà nuovamente esaminato il disegno di legge costituzionale sulle immunità parlamentari, modificato dalla Camera. Esamineremo anche il decreto-legge sulla spesa sanitaria e, nel pomeriggio di martedì 27, avvieremo l'esame della riforma del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sperando di concluderlo nella stessa giornata o la mattina dopo.

Per quanto riguarda le eventuali modifiche che la Camera dei deputati approvasse in merito al disegno di legge elettorale per il Senato, queste saranno discusse dopo l'esame del documento di programmazione e quindi, presumibilmente, nelle giornate di mercoledì 28 e giovedì 29 luglio. In quella settimana dovrebbero anche essere esaminati i decreti-legge in scadenza e ulteriori richieste di autorizzazione a procedere.

La 5ª Commissione permanente è stata autorizzata a convocarsi per l'esame dei documenti economici e del disegno di legge n. 1360 anche in concomitanza con le sedute, purchè non in coincidenza con operazioni di voto.

Calendario dei lavori dell'Assemblea

PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi ieri pomeriggio con la presenza dei Vice Presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 55 del Regolamento - il seguente calendario dei lavori dell'Assemblea per il periodo dal 14 al 30 luglio 1993.

Mercoledì 14 luglio	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1349 - Riforma legge elettorale Camera dei deputati (<i>Approvato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>) - Interrogazioni sui recenti sviluppi della situazione in Somalia
» 14 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio
Giovedì 15 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1360 - Conversione in legge del decreto-legge sulla finanza pubblica (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 21 luglio 1993</i>)
» 15 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 1365 - Conversione in legge del decreto-legge sull'embargo ex Jugoslavia (<i>Approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 16 luglio 1993</i>)
Venerdì 16 »	(antimeridiana) (h. 10)	- Seguito disegno di legge n. 1280 - Conversione in legge del decreto-legge blocco Danubio (<i>Presentato al Senato - Scade il 1º agosto 1993</i>)
» 16 »	(pomeridiana) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. ... - Conversione in legge del decreto-legge sull'economia (<i>Se trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati - Scade il 19 luglio 1993</i>)
(se necessaria)		

Le interrogazioni sulla Somalia saranno svolte nella seduta antimeridiana di giovedì 15 luglio, con replica da parte di un solo oratore per Gruppo. Successivamente saranno esaminate le autorizzazioni a procedere.

La 5ª Commissione permanente - e quelle chiamate ad esprimere il proprio parere - è autorizzata a convocarsi per l'esame del decreto-legge sulla finanza pubblica (disegno di legge n. 1360) anche in coincidenza con le sedute, salvo che in occasione delle votazioni.

Martedì	20	luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Dichiarazioni del Presidente del Consiglio dei ministri sui vertici di Tokio e di Copenaghen
»	20	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Mozioni nn. 104 e 105 sulla Resistenza iraniana
Mercoledì	21	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Disegno di legge n. 408 e connessi - Riforma Ministero agricoltura e foreste
»	21	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 499 e connessi - Modifica all'articolo 68 della Costituzione sulle immunità parlamentari (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>) (<i>Modificato dalla Camera dei deputati</i>)
Giovedì	22	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Disegno di legge n. 1283 - Conversione in legge del decreto-legge sulla spesa sanitaria (<i>Presentato al Senato - Scade il 7 agosto 1993</i>)
»	22	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Conversione in legge di decreti-legge definiti in Commissione

Sulle dichiarazioni del Presidente del Consiglio interverrà un oratore per ciascun Gruppo.

Martedì	27	luglio	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10,30)	- Documento di programmazione economico-finanziaria
»	27	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 115-B e connessi - Legge elettorale Senato (<i>Ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>)
Mercoledì	28	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Disegno di legge n. 115-bis-B - Disciplina delle campagne elettorali (<i>Ove modificato dalla Camera dei deputati</i>) (<i>Voto con la presenza del numero legale</i>)
»	28	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Autorizzazioni a procedere in giudizio
Giovedì	29	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Disegno di legge n. ... - Conversione in legge del decreto-legge sui lavoratori dell'amianto (<i>Se approvato dalla Camera dei deputati - Scade il 4 agosto 1993</i>)
»	29	»	(<i>pomeridiana</i>) (h. 16,30)	- Disegno di legge n. 1346 - Conversione in legge del decreto-legge sul differimento termini (<i>Presentato al Senato - Scade il 29 agosto 1993</i>)
Venerdì	30	»	(<i>antimeridiana</i>) (h. 10)	- Conversione in legge di decreti-legge definiti in Commissione

La 5ª Commissione permanente - e quelle chiamate ad esprimere il loro parere - è autorizzata a convocarsi per l'esame dei documenti finanziari anche in coincidenza con le sedute, salvo che in occasione delle votazioni.

Seguito della discussione dei disegni di legge:**«Nuove norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1349)**

(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Tassi; Occhetto ed altri; Mammì; Forlani ed altri; Altissimo ed altri; Altissimo ed altri; Poi; Tatarèlla; Savino; Zanone; Mattarella ed altri; Bossi ed altri; Savino; Landi; Nania; Savino; Segni ed altri e di due disegni di legge d'iniziativa popolare);

«Modificazione delle norme per l'elezione della Camera dei deputati» (1211), d'iniziativa del senatore Speroni

(Votazione finale qualificata, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1349 e 1211.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri si è conclusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la discussione che si è svolta nella giornata di ieri a seguito della mia relazione è stata ampia, interessante, ancorchè prevalentemente rivolta a problemi di politica generale in qualche modo connessi con la riforma elettorale della Camera dei deputati al nostro esame, piuttosto che agli aspetti tecnici sui quali, forse immodestamente, mi ero permesso di richiamare l'attenzione dei colleghi. Probabilmente di tali aspetti si parlerà più lungamente nel corso dell'esame dei singoli emendamenti.

Riassumendo l'andamento del dibattito, i senatori Marchetti, Magliocchetti, Dionisi, Libertini, Pontone e Salvato hanno sostanzialmente difeso il metodo proporzionale, come del resto è tradizione dei loro Gruppi.

Nella relazione introduttiva al disegno di legge avevo detto che la legge elettorale proporzionale è largamente benemerita per lo sviluppo che ha permesso nel nostro paese nel dopoguerra e, provenendo tali affermazioni da uno che ha sottoscritto e ha votato «sì» per il referendum, penso si tratti veramente di un'onesta riflessione.

Ma mi sia consentito citare l'Ecclesiaste: c'è il tempo per la proporzionale, c'è il tempo per il maggioritario. La degenerazione del sistema proporzionale attraverso la frantumazione delle forze politiche e quindi del paese in questo momento richiede un mutamento di rotta per cui, anche ma non solo in ossequio alla volontà referendaria, a me pare che i discorsi – pur interessanti e in alcune parti condivisibili – pronunciati dai Gruppi di Rifondazione comunista e del Movimento sociale italiano siano ultronei (se mi è consentita l'espressione) e distanti dal testo di legge sul quale siamo chiamati ad esprimerci.

Peraltro i senatori Dionisi, Pontone e Magliocchetti, sia pure da diversi angoli visuali, hanno manifestato soprattutto il timore che il sistema maggioritario possa portare ad una eccessiva personalizzazione della lotta politica.

Chi ha presenti gli ultimi anni di vita del sistema maggioritario nell'Italia prefascista (cito per tutti il famosissimo *pamphlet* di Salvemini dal titolo, credo non giusto, ma estremamente significativo: «Il Ministro della malavita») sa che effettivamente la personalizzazione della lotta politica è stata un fenomeno tipico della fase più deteriore dell'esperienza maggioritaria nel nostro paese.

Che ci sia nel sistema maggioritario uno scontro tra persone, onorevoli colleghi, è inevitabile. Qualcuno addirittura ha sostenuto che è buona cosa. L'amichevole consulenza del senatore Compagna mi ha fornito l'intervento pronunciato davanti alla Consulta nazionale da Luigi Einaudi, il quale, parlando contro la legge elettorale proporzionale e in difesa del sistema maggioritario, sosteneva che un collegamento, ancorchè quasi di tipo «contadino», del candidato al territorio e una lotta tra persone (perchè si confrontavano uomini che avevano alle loro spalle un passato, che erano conosciuti da tutti e giudicati per i loro meriti) erano cosa buona.

Non mi sentirei oggi, in un'epoca in cui le elezioni avvengono a suffragio universale e non ristretto, di poter condividere pienamente un giudizio di questo tipo. Infatti la lotta fra le persone oggi non è basata tanto sulla conoscenza diretta che l'elettore ha del candidato ma sulla conoscenza distorta che egli ne avrà attraverso i mezzi di informazione.

Qui vorrei fare una difesa del sistema dei partiti perchè, se ad essi si sostituiranno le *lobbies* corporative ed economiche o localistiche, daremo luogo ad un sistema di democrazia molto peggiore di quello attuale. Certamente è un pericolo esistente che a mio avviso questa legge in qualche modo tende a scongiurare proprio con la previsione di un correttivo proporzionale, obbligando il candidato ad avere un simbolo e quindi a collegarsi con un movimento di carattere ideologico.

Ad ogni modo, c'è da augurarsi che nella futura lotta elettorale lo scontro fra candidati - se vi dovrà essere - non verta mai su questioni localistiche o di carattere personale, ma sia un confronto e anche uno scontro di idee e di ideologie. Se così non fosse, giorni cupi si prepararebbero per la nostra democrazia. C'è da augurarsi che il collegamento con le idee e con l'ideologia, con la politica (come ho detto ieri) con la «P» maiuscola, possa nobilitare questo scontro fra persone, la cui degenerazione purtroppo è possibile e insita nel sistema.

Provenendo tale dichiarazione (lo ripeto ancora) da chi ha votato «sì» al *referendum* e addirittura è stato tra i sottoscrittori della sua indizione, mi pare che sia sufficientemente onesta, tenendo conto ancora una volta di quanto ho avuto occasione di dire nella giornata di ieri, e cioè che nessun sistema elettorale è perfetto. Quindi evitiamo in futuro gli scontri personali e speriamo che vi sia confronto di idee.

La tesi che adesso ho cercato di esporre era in linea di fatto contrastata dagli altri oratori che sono intervenuti nel dibattito chiedendo che venisse abolito lo scorporo dei voti perchè, attraverso tale abolizione, si realizzerebbe un indebolimento della quota proporzionale e invece un ulteriore rafforzamento della quota maggioritaria (mi riferisco agli interventi del senatore Guerzoni e, soprattutto, del senatore Speroni).

Ribadisco che non mi sento di concordare con questa opinione perchè ritengo che solo attraverso un equilibrio tra la pur minoritaria componente proporzionale e la più consistente componente di metodo maggioritario sia possibile radicare le forze politiche sull'intero territorio nazionale e quindi in qualche modo dar vita all'esistenza di partiti nazionali e comunque collegare i candidati nei collegi uninominali al sistema maggioritario, cioè non a interessi localistici, ma a idee, come io francamente mi auguro. Lo scorporo quindi rende tutto sommato più equa la legge nel senso che in qualche modo tutela i partiti minori e fa sì che, sia pure in misura ridotta, tutte le forze politiche presenti nel paese possano essere rappresentate in Parlamento.

Circa il sistema - e questo è un aspetto tecnico - con cui realizzare tecnicamente l'attribuzione dei seggi proporzionali, il metodo che è scaturito dall'esame della Commissione affari costituzionali, cioè quello dei collegi uninominali ad attribuzione proporzionale, ha ricevuto consensi e critiche: consensi per il fatto di eliminare, come del resto era intenzione della Commissione affari costituzionali, la preferenza, ritenuta non a torto uno degli elementi di degrado della vita politica, e di evitare la lista bloccata, ritenuta non a torto un modo attraverso il quale i partiti politici potrebbero imporre candidati non graditi; critiche soprattutto in ragione dell'affermata - e in effetti non del tutto inesattamente - complessità di questo sistema, nel senso che l'elettore si troverebbe di fronte a tre voti, uno per il collegio uninominale più piccolo per la Camera relativo al seggio da assegnare con metodo maggioritario, uno per il collegio più grande per il Senato e un altro per un collegio a sua volta ancora più grande per l'attribuzione dei seggi, sempre della Camera, con il sistema proporzionale.

Onorevoli colleghi, la maggioranza della Commissione affari costituzionali che ha sottoposto all'esame dell'Aula questa iniziativa era ben conscia della complessità del sistema. I sistemi elettorali peraltro sono sempre complessi; ricordo che a volte, in qualità di professore, quando oramai ero orientato a rinviare l'esame di uno studente ma volevo arrivare alla cosiddetta «bocciatura contrattata», nel senso di persuaderlo che era opportuno che tornasse a sostenere un'altra volta l'esame, gli rivolgevo una domanda tipica per convincerlo della sua impreparazione chiedendogli di esporre il sistema d'Hondt. Non è infatti assolutamente detto che gli attuali sistemi elettorali, come ad esempio il sistema d'Hondt nell'ambito della legge elettorale proporzionale, siano molto semplici. I sistemi elettorali sono estremamente complicati a livello di descrizione, ma credo che l'intelligenza degli elettori semplifichi molto le cose.

Oggettivamente, come relatore devo quindi specificare che questo sistema, in cui io personalmente credo, ha ricevuto consensi ma anche molte critiche. E di questo nel corso del dibattito dovrà tenersi il debito conto, perchè altrimenti dovremmo dire che le discussioni parlamentari non servono a nulla.

Riconfermo peraltro il mio personale orientamento verso la formula proposta dal collega Salvi, che mi sembra equa ed equilibrata ancorchè complessa.

I senatori Guerzoni, Covi, Boratti, Compagna e - in parziale dissenso dall'orientamento del mio Gruppo, ma nella sua piena libertà,

il collega e amico Zoso - hanno nuovamente sostenuto con forza in Aula una tesi favorevole al doppio turno. Come ho avuto occasione di esprimere nella discussione generale si tratta di un problema serio e grave; io stesso nella relazione introduttiva ho detto che esistono argomenti importanti a favore del doppio turno, che certamente - almeno in una prima fase - favorisce una maggiore rappresentatività perchè incentiva l'aggregazione. Ho espresso anche le ragioni meditate della mia contrarietà, nonostante l'attenzione che ho rivolto agli interventi favorevoli a quella scelta, in particolare all'intervento - come al solito preciso e vorrei dire quasi convincente - del senatore Covi. Peraltro, pur avendoci riflettuto, sono rimasto del mio originario convincimento circa la bontà del turno unico per la ragione di fondo che ho cercato di esprimere ieri, in quanto attraverso tale sistema le aggregazioni nascono in una fase più lontana, si devono formare non attraverso quello che con brutta espressione si definisce «il mercato delle vacche» dell'ultima settimana, ma devono costituirsi nel paese attraverso un'aggregazione progressiva di consensi.

COVI. Le più belle comparse conclusionali si scrivono all'ultimo momento.

ACQUARONE, *relatore*. È un problema importante, e come tutti i problemi di questo tipo presenta aspetti positivi e negativi. Presumo che la soluzione del turno unico, ancorchè non esente da elementi negativi, abbia prevalenti oggetti positivi rispetto a quelli offerti dal doppio turno, a cui non nego motivi di validità.

Molti dei senatori intervenuti nel dibattito, e in particolare i colleghi Staglieno, Riviera, Cannariato, Scevarolli, Compagna, Crocetta e Zoso, da diversi punti di vista, hanno confermato che non basta la sola legge elettorale per una utile riforma del nostro sistema istituzionale. Il senatore Staglieno si è rifatto in particolare ai problemi del federalismo e i senatori Riviera e Cannariato a quelli delle regioni; ancora il senatore Riviera e i colleghi Scevarolli, Crocetta, Compagna e Zoso, hanno insistito in particolare sul momento del raccordo dell'unità nazionale, che attraverso il sistema maggioritario potrebbe in qualche modo spezzettarsi, e quindi hanno chiesto che la riforma elettorale non sia l'ultimo atto in questo settore dell'attuale Parlamento, ritenendo indispensabile per una corretta attività politica nel nostro paese che la modifica della legge elettorale sia accompagnata da altre riforme istituzionali. E io non posso che dichiararmi d'accordo, atteso che questo è stato uno degli elementi su cui ho incentrato la mia relazione.

I senatori Pontone e Turini hanno particolarmente insistito sulla necessità di dare finalmente concretezza al diritto di voto degli italiani all'estero; su questo punto mi rimetto a quanto il rappresentante del Governo, ministro Elia, avrà occasione di dire.

Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, credo di avere sostanzialmente risposto agli argomenti fondamentali esposti dai colleghi intervenuti, tranne che al senatore Roveda, che ha svolto un intervento in cui in parte ha trattato questioni fiscali e in parte questioni attinenti alla pubblica amministrazione.

In ordine alle prime non ho competenza ad esprimermi; in ordine alle seconde, in qualità di professore di diritto amministrativo, una qualche competenza me la devo pur riconoscere ma non ritengo sia questa la sede per intervenire.

Peraltro, vi sono alcuni aspetti dell'intervento del senatore Roveda che meriterebbero una replica e li cito testualmente, onorevole Presidente: «Via le imposte sul niente (...), frutto della pensata di un paranoico criminale da neutralizzare nell'interesse di tutti! (...). Veto degli elettori in cabina elettorale ai cialtroni del collettivismo, vera piaga dell'economia, deleterio invito a nozze per fannulloni e degenerati della specie "leoncavallina"! (...) puniremo con le necessarie giuste rappresaglie qualora chi deve intendere facesse finta di non sentire per protrarre il suo crimine (...). Il Nord non è paragonabile al conte Ugolino della Gherardesca, condannato all'inedia (...)» - onorevole Presidente, sono affermazioni che interessano la dignità del Parlamento - «Voi sbagliate, razza dannata della partitocrazia, vi faremo mordere là dove i denti dovrete lasciare!» - ed infine - «(...) in questo paese di ladri, forse di assassini e forse anche di traditori della patria (...), sia ormai tempo di convocare, come facevano i nostri antichi avi, il giudizio (quello con la «G» maiuscola), raro, esemplare, definitivo, sacro linciaggio (...), del popolo tradito».

Signor Presidente, onorevoli colleghi, nonostante abbia avuto qualche volta occasione di frequentare Oxford, non ho sufficiente confidenza con l'educazione oxfordiana per poter rispondere adeguatamente al senatore Roveda e quindi dichiaro la mia incompetenza sul piano della buona educazione. *(Applausi dai Gruppi della DC, del PSI e repubblicano e del senatore Compagna).*

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il ministro Elia.

* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali. Signor Presidente, signori senatori, è un'occasione solenne la discussione al Senato sulla legge elettorale della Camera, non tanto per la delicatezza che comporta sul piano costituzionale e parlamentare il doversi occupare in un ramo del Parlamento della legge elettorale per l'altro ramo dello stesso Parlamento, ma perchè i precedenti di una discussione simile si trovano soltanto all'Assemblea costituente e in quella turbolenta atmosfera del 1953 in cui fu fatto il tentativo - non riuscito - di dare una «curvatura» di premio maggioritario alla struttura proporzionale della legge allora vigente.

Questa è la seconda occasione in cui il Senato è chiamato ad occuparsi della legge elettorale della Camera e mi auguro che il risultato del dibattito sia destinato ad avere certamente miglior fortuna per l'atmosfera diversa rispetto a quella del 1953 e per il fatto nuovo che si è prodotto rispetto ad allora.

Il fatto nuovo è rappresentato soprattutto dal *referendum* del 18 aprile che, se non ha prodotto i mirifici risultati che venivano pronosticati da qualche proponente del *referendum* stesso, che assicurava governabilità e soluzione di tutti i problemi del paese, ha però prodotto delle conseguenze di grande rilievo rispetto alla situazione precedente.

Innanzitutto, ci siamo trovati di fronte ad un *referendum* che si è concluso con una maggioranza superiore ad ogni precedente; il «sì» ha ottenuto infatti la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto.

In secondo luogo, si è rivelato relevantissimo l'esito conseguito dal *referendum*, che ha fatto passare la quota maggioritaria e quella proporzionale dal 60 e dal 40 per cento previsti in sede di Commissione bicamerale rispettivamente al 75 ed al 25 per cento. Mi pare dunque che si sia raggiunto un esito di per sé di grandissimo rilievo rispetto al percorso che fino allora era stato compiuto.

Se allora il risultato del *referendum* non va enfaticizzato, come hanno fatto invece alcuni suoi incauti propagandisti di prima del 18 aprile che ne avevano magnificato le conseguenze, va tuttavia esattamente valutato ed apprezzato per quanto di grande rilievo e significato ha prodotto, anche se i risultati più stringenti e i vincoli più rilevanti hanno riguardato l'elezione del Senato. Per il Senato la legge «quasi fotocopia» risultava particolarmente acconcia perchè, tra l'altro, nella sentenza n. 32 del 1993 della Corte costituzionale, che dichiarava l'ammissibilità del *referendum*, veniva fatta una descrizione minuta della cosiddetta normativa residua dopo l'ablazione delle proposizioni normative realizzata dal *referendum*. Tale descrizione ha rappresentato, quale che fosse il grado di relativa casualità derivante dal quesito referendario, una sorta di indicazione ritenuta in qualche modo vincolante anche per precisazioni come quella relativa allo scorporo, che è descritta esattamente nella sentenza redatta dal giudice costituzionale Mengoni. Questa normativa residua ha così in qualche modo precostituito la base per la legge elettorale del Senato.

Diversa era invece la situazione per la Camera, in cui, evidentemente, si veniva a creare una sorta di doppio settore. Per la Camera cioè si poneva in primo luogo e particolarmente in rilievo il settore in cui giocava pienamente l'attuazione della volontà referendaria e, anche in relazione al principio del bicameralismo paritario, diventava in qualche modo necessario riprodurre anche per essa i principi essenziali della deliberazione referendaria. C'era poi tutto un altro settore di deliberazioni da assumere in cui la discrezionalità della Camera, e poi del Senato, avrebbe avuto campo maggiore per esplicarsi. Anche alla Camera quindi abbiamo un settore in cui credo la discussione abbia margini limitatissimi, perchè la quota del 75 per cento riservata all'uninominale maggioritario e quella del 25 per cento per il proporzionale certamente precostituiscono una base valida per entrambe le Camere. Invece, per la parte per così dire più discrezionale, in cui (come, ad esempio, per il doppio voto o per l'attribuzione della quota proporzionale) c'era uno spazio maggiore per le determinazioni della Camera, si è sviluppata quella dialettica tra la tendenza a valorizzare l'aggregazione e la tendenza a valorizzare l'identità che ha contrassegnato le scelte fatte dalla Camera dei deputati nel campo più specificamente attinente al voto per la quota proporzionale.

Il momento dell'identità viene particolarmente in rilievo a proposito di istituti derivati, ereditati dall'esperienza della Commissione bicamerale. Mi riferisco, in particolare, al doppio voto. Il doppio voto è

un istituto contestato; è stato contestato in Commissione ed anche qui autorevolmente dal senatore Covi. Devo dire però che il doppio voto rappresenta in pieno questa tendenza antinomica tra la valorizzazione dell'aggregazione e la valorizzazione dell'identità. Il doppio voto, in effetti, valorizza l'aggregazione nel sistema uninominale maggioritario perchè dà la possibilità a elettori di partiti più piccoli di dare il proprio voto al candidato di uno schieramento più ampio, nell'ambito dell'attribuzione dei seggi con il metodo maggioritario ma consente anche, con un secondo voto, per i seggi assegnati in ragione proporzionale, di valorizzare l'identità dei diversi partiti che appartengono all'ampia area del pluralismo italiano. Quindi è un istituto bifronte quello che si è ritenuto di adottare per la Camera; infatti, la Camera non ha le tendenze maggioritarie implicite nel sistema del Senato, che ha un minor numero di componenti eletti su base regionale e per il quale quindi non si può ricorrere ad un calcolo di livello nazionale. Vedete dunque il bilanciamento che il doppio voto realizza tra i due momenti dell'aggregazione e dell'identità, mentre altri istituti sono caratterizzati esclusivamente dalla tendenza all'aggregazione. Pensate alla clausola di sbarramento, che alla Camera era stata proposta «alla svedese», nella misura del 4 per cento, e che è stata invece modificata al Senato, su iniziativa del Movimento sociale, nella clausola di sbarramento «alla tedesca», nella misura del 5 per cento.

Questo gioco di tendenza all'identità e all'aggregazione ha caratterizzato scelte discrezionali della Camera in cui il Governo non poteva direttamente entrare. Perchè? Perchè, in sostanza, l'impianto della legge, che è stato rispettato dal Senato, si componeva di due parti. La parte che più interessava il Governo era relativa all'attuazione dell'esito referendario e della Costituzione. Ciò ha dato luogo ad alcune obiezioni di costituzionalità per quel che riguarda il problema del voto agli italiani all'estero e, al tempo stesso, a tutta una serie di scelte più libere e discrezionali da parte delle maggioranze che si sono successivamente costituite nei diversi voti, che hanno avuto per oggetto la questione della lista bloccata per l'attribuzione dei seggi con la proporzionale, il problema delle sottoscrizioni, e così via.

Vorrei cogliere l'occasione per chiarire meglio il ruolo del Governo. Non c'è stato un atteggiamento di indifferenza, come è stato detto, rispetto alle varie soluzioni adottate, nemmeno nei confronti di quelle maggiormente rimesse alla determinazione delle Camere perchè non rientranti nell'area legata al vincolo referendario. Il Governo si è riservato di intervenire soltanto se le Camere non fossero riuscite a trovare una soluzione ai problemi collaterali all'attuazione dell'esito referendario. Poichè sia il Senato che la Camera dei deputati hanno trovato alcune soluzioni, naturalmente opinabili (come quelle sul doppio turno o sul turno unico, in tema di preferenza, di lista bloccata o di applicazione del sistema del Senato per l'attribuzione dei voti, da utilizzarsi per il recupero e per il correttivo proporzionale), il Governo non aveva motivo di intervenire, essendo le Camere in grado di portare avanti una loro autonoma iniziativa che aveva un rilievo primario, trattandosi della materia elettorale.

Il Governo, tuttavia, non solo si è preoccupato di rimuovere ostacoli di costituzionalità (per esempio, quando, sulla base dell'alta

sollecitazione del Presidente del Senato, si è impegnato a risolvere il problema del voto degli italiani all'estero), ma ha anche favorito tutte le soluzioni che potessero agevolare la funzionalità del sistema. Il voto di preferenza introdotto alla Camera per superare la questione dell'utilizzazione dei voti a fini di correttivo proporzionale indubbiamente aggiunge, all'interno degli stessi partiti un'ulteriore competizione alle tre già previste: quella per il Senato, quella per l'uninomiale maggioritario alla Camera e quella riferita al doppio voto per il correttivo proporzionale. Questa ulteriore competizione comporterebbe complicazioni ed equivoci di non poca portata.

Sono state avanzate alcune obiezioni, circa il sistema previsto dalla Camera, con riferimento ai fraintendimenti in cui l'elettore potrebbe essere indotto. Spetterà al giudizio dell'Assemblea del Senato valutare quale di questi inconvenienti sia maggiore, individuando una soluzione equilibrata che non deve intendersi come contrapposizione polemica all'altro ramo del Parlamento, ma che deve soltanto tendere a ricercare un sistema funzionalmente più utile, considerato che gli elettori si trovano davanti a schede già abbastanza complicate.

Credo che il Senato abbia utilmente preparato il terreno alle deliberazioni finali su questo disegno di legge. Desidero soffermarmi sulla soluzione data al problema del voto degli italiani all'estero per sottolineare che essa, inattaccabile sul piano costituzionale, evita innanzitutto che possa in futuro crearsi un sospetto di incostituzionalità sull'intero procedimento elettorale che sarà applicato dopo la promulgazione di queste leggi. Il non risolvere sul piano costituzionale il problema del voto degli italiani all'estero avrebbe innanzitutto consentito la possibilità di un dubbio di costituzionalità sulle future elezioni italiane. È questo che il Governo ha inteso soprattutto rimuovere: rimuovere cioè una situazione che poteva davvero inficiare il processo più impegnativo per l'intero corpo elettorale in una democrazia.

In secondo luogo, il Governo ha ritenuto che tutte le altre questioni potessero essere risolte salvaguardando il principio di trasparenza. Così, sia per quanto riguarda la percentuale di voti da attribuire con il metodo proporzionale, sia per quanto riguarda i voti espressi con il sistema uninominale (con gli emendamenti ora presentati), il Governo ha favorito la possibilità che fosse chiarita la composizione delle forze che sostengono un candidato con il sistema uninominale e che fosse chiarito pure l'elenco delle forze politiche su cui, in sede di applicazione della proporzionale, potesse ricadere l'operazione di scomputo (il cosiddetto «polipo»).

Il Governo sa anche che, malgrado tutti gli sforzi compiuti dal relatore alla Camera, onorevole Mattarella, malgrado tutti gli avvedimenti e i rimedi preventivi adottati, c'è un margine di eludibilità delle regole sullo scorporo. Tuttavia, pur consapevole di questo, si rimette all'applicazione futura della legge, pensando che varrà di più in questa esperienza l'*id quod plerumque accidit*, ossia la normalità dell'applicazione, piuttosto che la patologia di alcuni espedienti fraudolenti adottabili per eludere le regole sullo scorporo.

In definitiva, questo provvedimento, per usare le parole del poeta francese, non merita *ni cet excès d'honneur, ni cette indignité*. Esso

vuole rappresentare un punto di equilibrio che, comunque, ha l'enorme vantaggio di valorizzare l'attuazione della volontà espressa con il *referendum*. La fedeltà alla volontà referendaria non può essere messa in dubbio nè per la legge elettorale del Senato, nè per quella della Camera ed è questo il risultato maggiore a cui si voleva tendere.

Malgrado l'autorità di alcuni politologi, non credo che il risultato della legge elettorale per la Camera sia equipollente a quello che si sarebbe raggiunto con l'applicazione della legge proporzionale precedente corretta semplicemente da una clausola di sbarramento del 5 per cento. Ritengo che questa affermazione sia senz'altro indimostrata e indimostrabile e che non tenga conto dell'incidenza profonda sul sistema politico italiano garantita dalla proporzione del 75 e del 25 per cento.

Certo, come sappiamo, non tutto è risolto. La forma di Governo, così come è stata disegnata dalla Commissione bicamerale, rappresenterà in futuro – in questa o nella prossima legislatura – un complemento indispensabile della legge elettorale a prevalenza maggioritaria. Sappiamo anche che la Commissione bicamerale nei prossimi mesi potrebbe utilmente occuparsi della legge elettorale per le regioni, in modo che essa sia adeguata ai principi che sono stati indicati dalla deliberazione referendaria.

Non posso concludere il mio intervento senza ringraziare in particolare i due relatori che si sono succeduti in Commissione affari costituzionali e in Aula.

L'opera del senatore Salvi in Commissione trascende le pur legittime tendenze del Gruppo politico a cui egli appartiene, avendo mirato ad indicare alcune soluzioni (ad esempio, in merito alla scelta fra preferenza, lista rigida e subcircoscrizione) con l'intento di rendere più logico e funzionale il sistema adottato.

Debbo ringraziare altresì il relatore in Aula, senatore Acquarone, non solo per l'opera svolta in qualità di Presidente della Commissione affari costituzionali, ma anche per l'intervento che ieri ha pronunciato, ricco – oltre che di dottrina – di prospettive estremamente equilibrate per la soluzione dei problemi che ancora rimangono da risolvere.

Ho appena potuto scorgere la complessità degli emendamenti che sono stati presentati e quindi chiederei al Presidente di dare al rappresentante del Governo e ai colleghi la possibilità di approfondire per una mezz'ora l'esame di tali emendamenti, in modo che possa poi risultare più sciolto e rapido il complesso di deliberazioni che l'Aula dovrà assumere. (*Applausi dal Gruppo della DC e dei senatori Compagna e Covi*).

PRESIDENTE. Il ministro Elia ha chiesto al Presidente una sospensione della seduta per approfondimenti.

La concedo e sospendo pertanto la seduta per mezz'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 11, è ripresa alle ore 11,35*).

PRESIDENTE. Immagino, onorevole Ministro, che tutti i dubbi siano stati chiariti e che quindi si possa procedere nei nostri lavori.

Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge n. 1349, nel testo proposto dalla Commissione.

L'articolo 1 con l'allegata tabella è il seguente:

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione, il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari ai seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima»;

b) la tabella A è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge;

c) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - 1. La elezione nel collegio "Valle d'Aosta", che è circoscrizione elettorale, è regolata dalle norme contenute nel titolo VI del presente testo unico»;

d) all'articolo 3, le parole: «ai singoli Collegi» sono sostituite dalle seguenti: «alle singole circoscrizioni»;

e) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - 1. Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla Repubblica.

2. Ogni elettore dispone di:

1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome, il nome ed il contrassegno di ciascun candidato;

2) un voto per la scelta del gruppo di candidati ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno del gruppo, il cognome e il nome del candidato del collegio».

TABELLA A
(articolo 1)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONE	Sede Ufficio centrale circoscrizionale
1) Piemonte 1 (provincia di Torino)	Torino
2) Piemonte 2 (province di Vercelli, Novara, Cuneo, Asti, Alessandria, Biella, Verbano-Cusio-Ossola)	Novara
3) Lombardia 1 (provincia di Milano)	Milano
4) Lombardia 2 (province di Varese, Como, Sondrio, Lecco, Bergamo, Brescia)	Brescia
5) Lombardia 3 (province di Pavia, Cremona, Mantova, Lodi)	Mantova
6) Trentino-Alto Adige	Trento
7) Veneto 1 (province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)	Verona
8) Veneto 2 (province di Venezia, Treviso, Belluno)	Venezia
9) Friuli-Venezia Giulia	Trieste
10) Liguria	Genova
11) Emilia-Romagna	Bologna
12) Toscana	Firenze
13) Umbria	Perugia
14) Marche	Ancona
15) Lazio 1 (provincia di Roma)	Roma
16) Lazio 2 (province di Viterbo, Rieti, Latina, Frosinone)	Frosinone
17) Abruzzi	L'Aquila
18) Molise	Campobasso
19) Campania 1 (provincia di Napoli)	Napoli
20) Campania 2 (province di Caserta, Benevento, Avellino, Salerno)	Benevento
21) Puglia	Bari
22) Basilicata	Potenza
23) Calabria	Catanzaro
24) Sicilia 1 (province di Palermo, Trapani, Agrigento, Caltanissetta)	Palermo
25) Sicilia 2 (province di Messina, Catania, Ragusa, Siracusa, Enna)	Catania
26) Sardegna	Cagliari

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal successivo comma 3.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi, escluse le schede bianche. Quando nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede alla indizione di un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva. Nel secondo turno di votazioni risulta eletto il candidato che ha riportato più voti. Al secondo turno sono ammesse, salvo rinuncia, le candidature di coloro che, nel primo turno di votazioni, abbiano ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti validi, escluse le schede bianche. Nella prima applicazione della presente legge, al secondo turno sono ammesse, salvo rinuncia, le candidature di coloro che, nel primo turno di votazioni, abbiano ottenuto almeno il dieci per cento dei voti validi, escluse le schede bianche. Nel caso in cui nessuno dei candidati ovvero un solo candidato abbia conseguito tale risultato al primo turno, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.127

CHIARANTE, BARBIERI, SALVI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale, salvo il caso previsto dal successivo comma 3.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella allegata al presente testo unico. La ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale, a norma degli articoli 77, 83 e 84, si effettua in sede di Ufficio centrale nazionale.

3. In ogni circoscrizione il settantacinque per cento del totale dei seggi è attribuito nell'ambito di altrettanti collegi uninominali, nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza dei voti, purchè pari almeno al 35 per cento dei voti validi. Quando nessun candidato abbia riportato tale maggioranza, si procede alla indizione di un secondo turno di votazioni nella seconda domenica successiva per il ballottaggio tra i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti.

4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

1.128

D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, BAR-
BIERI, SALVI, GUERZONI

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale con voto libero e segreto in collegi uninominali con il sistema maggioritario a doppio turno elettorale.

2. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata al primo turno elettorale solo per i candidati che abbiano riportato la maggioranza dei voti validi, a condizione che il numero dei voti ottenuti sia pari ad almeno un quarto degli aventi diritto al voto nel collegio”.

1.101

COMPAGNA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei Deputati è eletta a suffragio universale, con voto libero e segreto, attribuito a singoli candidati in collegi uninominali, con votazione in un unico turno e con facoltà di secondo e terzo voto.

2. Ogni elettore può esprimere il voto per il candidato prescelto come primo, ed un secondo ed un terzo voto per altri due candidati del medesimo collegio.

3. L'assegnazione dei seggi nei singoli collegi è effettuata attribuendoli ai candidati che abbiano raggiunto la maggioranza assoluta dei voti validi con il primo voto.

4. Nei collegi in cui nessun candidato abbia raggiunto la maggioranza assoluta con il primo voto, risulta eletto il candidato che consegue nel collegio la maggioranza relativa dei voti validi sommando i primi con il secondo ed eventualmente con il terzo voto”.

1.106

MARTELLI, GARRAFFA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

“Art. 1. - 1. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, con voto diretto ed uguale, libero e segreto, espresso in un unico turno elettorale.

2. Il territorio nazionale è diviso nelle circoscrizioni elettorali indicate nella tabella A allegata al presente testo unico. Ogni circoscrizione è suddivisa in collegi uninominali.

3. Nell'ambito dei collegi i seggi sono attribuiti con il sistema maggioritario. Risulta eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

4. Qualora nessun candidato avesse riportato un numero di voti pari o superiore ad un terzo dei votanti il seggio non è assegnato.

5. I voti espressi nei collegi dove il seggio non è stato assegnato vengono cumulati in ambito regionale ed i seggi vacanti vengono assegnati col sistema proporzionale».

1.122

RONZANI

Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «in un unico turno elettorale» con le altre: «in un doppio turno elettorale».

1.108

Covi

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 1 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Il dieci per cento del totale dei seggi è attribuito alle liste nazionali, cui i candidati nei collegi uninominali possono collegarsi all'atto di accettazione della candidatura».

Dopo il capoverso 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. I seggi attribuiti alle liste nazionali sono assegnati per due terzi alla lista che, sommando i voti dei candidati collegati, ha ottenuto il maggior numero di voti, e per un terzo alla lista che ha ottenuto il secondo miglior risultato».

1.132

SALVI, CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO,
BARBIERI

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, dopo le parole: «Ufficio centrale nazionale» aggiungere le seguenti: «, escluse le regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia nelle quali si effettua in sede di Ufficio centrale circoscrizionale».

1.100

RIZ, RUBNER, FERRARI Karl, DUJANY

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «il settanta-cinque per cento» con le altre: «i due terzi»; e conseguentemente, al capoverso 4 sostituire le parole: «il venticinque per cento» con le altre: «un terzo».

1.116

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), capoverso 3, sostituire le parole: «nei quali risulta eletto il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti» con le altre: «nei quali risulta eletto il candidato che ha riportato la maggioranza assoluta dei voti validi. Nel caso in cui nessun candidato abbia riportato tale maggioranza si procede ad un secondo turno di

votazioni nella seconda domenica successiva. Al secondo turno sono ammessi, salvo rinuncia, i candidati che abbiano ottenuto nel primo turno un numero di voti non inferiore al dieci per cento dei voti validamente espressi. Nel caso in cui un solo candidato abbia conseguito tale risultato, è ammessa anche la candidatura di colui che nel primo turno abbia ottenuto il secondo miglior risultato. Nel caso in cui nessun candidato abbia conseguito il risultato prescritto, sono ammessi al secondo turno i due candidati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti».

1.113

Covi

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 3 e ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: «candidato» e: «candidati» rispettivamente con le altre: «candidato e candidata» e: «candidati e candidate».

1.125

FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, DANIELE GALDI

Al comma 1, lettera a) sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, un terzo del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84», *conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: «il gruppo di candidati» con le altre: «la lista» e le parole: «i gruppi di candidati», con le altre: «le liste».*

1.117

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale mediante riparto tra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 e 84».

Conseguentemente, ovunque ricorrano nel testo del disegno di legge, sostituire le parole: «il gruppo di candidati» con le altre: «la lista» e le parole: «i gruppi di candidati» con le altre: «le liste».

1.114

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra i candidati presentati nei collegi uninominali di cui al comma precedente, purchè collegati tra loro in un gruppo identificato da un contrassegno».

1.112

COVI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari alla metà dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima, con arrotondamento all'unità superiore».

1.106a

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari ai due terzi, arrotondati per eccesso, dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima».

1.111

MAZZOLA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione, il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito proporzionalmente tra gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari ai due terzi, arrotondati per eccesso, dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione medesima».

1.131

SALVI, BARBIERI, TRONTI

All'emendamento 1.105, sostituire la parola: «collegi» con l'altra: «sub-circoscrizioni».

1.105/1

MAZZOLA

All'emendamento 1.105, sostituire la parola: «collegi» con l'altra: «sub-circoscrizioni».

1.105/2

SALVI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

«4. In ogni circoscrizione il venticinque per cento del totale dei seggi è attribuito in ragione proporzionale, ai sensi degli articoli 77, 83 e 84, a gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari ai predetti seggi».

1.105

IL RELATORE

Al comma 1, lettera a), nel capoverso 4, sostituire le parole da: «proporzionalmente tra gruppi di candidati», sino a: «alla circoscrizione medesima», con le altre: «in ragione proporzionale mediante riparto fra liste concorrenti a norma degli articoli 77, 83 ed 84».

1.124

PONTONE, RASTRELLI, SPECCHIA, MOLTISANTI

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «collegi» con l'altra: «sub-circoscrizioni».

1.110

MAZZOLA

Al comma 1, lettera a), capoverso 4, sostituire la parola: «collegi» con l'altra: «sub-circoscrizioni».

1.130

SALVI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

1.103

COMPAGNA

Al comma 1, lettera b), nella tabella A allegata, sostituire i numeri 7 e 8 con il seguente:

«7) Veneto
sede ufficio centrale circoscrizionale: Venezia».

1.121

RONZANI

Al comma 1, lettera e), nel capoverso 2, sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) un voto per l'elezione del candidato nel collegio uninominale, da esprimere su apposita scheda recante il cognome e il nome di ciascun candidato, accompagnati da uno o più contrassegni ai sensi del primo comma dell'articolo 18».

1.126

SALVI, CHIARANTE, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera e), nel capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) il voto espresso per il candidato del collegio uninominale è valido anche ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale e del relativo riparto».

1.119

COVI

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata».

1.115

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera e), sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista. L'elettore può esprimere un voto di preferenza a favore di uno dei candidati della lista da lui votata».

1.123

PONTONE, COMPAGNA, RASTRELLI, TURINI

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, sostituire il numero 2) con il seguente:

«2) un voto per la scelta della lista ai fini dell'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su una diversa scheda recante il contrassegno e l'elenco dei candidati di ciascuna lista».

1.118

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROCETTA, DIO-
NISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «del collegio» con le altre: «della sub-circoscrizione».

1.109

MAZZOLA

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), sostituire le parole: «del collegio» con le altre: «della sub-circoscrizione».

1.129

SALVI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI

Al comma 1, lettera e), capoverso 2, numero 2), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè, con rilievo minore, i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo».

1.107 (Nuovo testo)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Invito i presentatori ad illustrarli.

SALVI. Signor Presidente, all'emendamento 1.127 la mia parte politica attribuisce grande rilievo. Esso prevede infatti il sistema del doppio turno elettorale, il quale, come è noto, assicura - a giudizio non solo nostro - una scelta più razionale e consapevole da parte dell'elettore sia sotto il profilo della maggiore rappresentatività e legittimazione del candidato eletto nel collegio uninominale, sia dal punto di vista della possibilità di scegliere fra candidati che esprimano anche proposte nazionali di governo.

Dal primo punto di vista, infatti, rendendo impossibile l'elezione di un candidato che non abbia riportato al primo turno la maggioranza assoluta dei voti, l'emendamento impedisce che, nell'ipotesi di una frammentazione di candidature, possa risultare eletto un candidato che abbia conseguito un numero di voti non molto elevato. Teniamo conto che, in base all'impianto della legge elettorale per la Camera, i collegi avranno in media poco più di 100.000 abitanti. Quindi, ammettendo l'elezione del candidato nel turno unico, è possibile l'elezione di un deputato non solo con un risultato percentuale molto ridotto, ma anche con un numero di voti assoluto molto ridotto. Ciò evidentemente diminuisce la legittimazione di quel deputato ad essere rappresentante dell'intera popolazione del collegio.

In secondo luogo il sistema del doppio turno consente all'elettore - nel secondo turno - di polarizzare, concentrare il suo voto, avendo presente il quadro complessivo dei risultati elettorali che si sono avuti nel primo turno, e quindi sapendo anche quale degli schieramenti, e quindi i candidati in quanto rappresentanti di tali schieramenti, può rappresentare una credibile proposta di governo che possa avere la maggioranza nel paese.

Noi prevediamo, per quanto riguarda la soglia di accesso al secondo turno, che questa avvenga per tutti i candidati che abbiano ottenuto almeno il 12,5 per cento dei voti validi, ma in sede di prima applicazione riteniamo che sia sufficiente il 10 per cento proprio perchè il primo turno possa svolgere questa prima funzione di selezione delle candidature, e quindi faccia restare in campo, nella seconda

tornata elettorale, candidati che abbiano già ricevuto un primo consistente suffragio elettorale. In sede di prima applicazione riteniamo che la soglia possa essere più bassa per consentire anche quel processo di riaggregazione, di ristrutturazione del sistema politico e delle forze politiche che è già stato avviato nel paese. Per questo segnaliamo l'importanza di adottare, nell'ambito del sistema prevalentemente maggioritario uninominale, un sistema a due turni, come quello appunto più indicato a realizzare i due obiettivi riformatori che sono stati alla base del movimento referendario: scegliere in ogni collegio un deputato che sia al massimo grado rappresentativo della realtà di quel collegio; consentire agli elettori di scegliere tra proposte di governo alternative.

D'ALESSANDRO PRISCO. Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, l'emendamento 1.128 mira a correggere una caratteristica del testo approvato dalla Camera collegata con uno dei principi, e cioè il turno unico. Quindi, al di là della preferenza, adesso argomentata dal collega Salvi, per il doppio turno, per delle motivazioni di fondo che sono quelle che caratterizzano l'orientamento del Gruppo del PDS, vi è un'altra considerazione da fare. Infatti, qualora non si voglia accogliere la tesi del doppio turno, resta insoluto il problema della rappresentatività del candidato che venga eletto con il maggior numero di voti raggiunti in quel collegio. Il che vuol dire che noi ci possiamo trovare di fronte a eletti, in uno o più collegi, che abbiano ottenuto un quoziente molto basso, possiamo pensare a quozienti persino inferiori al 20 per cento. E allora, mi sembra che vi sia il problema oggettivo, irrisolto, della effettiva rappresentatività dei cittadini di un intero territorio da parte di chi ne rappresenta in realtà un quarto o un quinto. Quindi si tratta di un problema oggettivo che io credo non possiamo risolvere soltanto con un voto favorevole o contrario senza approfondirne il valore ed i riflessi sulla stessa credibilità di un simile effetto del meccanismo previsto sulla opinione pubblica.

Per tali motivi, abbiamo presentato l'emendamento 1.128 che mira ad introdurre una soglia minima, pari almeno al 35 per cento dei voti validi, per essere eletti nel primo turno. Di conseguenza, proponiamo che, qualora nessun candidato raggiunga il 35 per cento dei voti validi, si proceda ad un ballottaggio fra i due candidati che abbiano ottenuto al primo turno il maggior numero di voti, in maniera che l'elettorato possa nuovamente scegliere, facendo convergere su uno dei due candidati una quota di consenso che renda l'elezione, quindi la rappresentanza degli interessi complessivi (non soltanto di quel territorio ma certamente molto ben radicati in esso) in misura superiore a quella, a nostro giudizio troppo bassa, che si può ipotizzare per corrispondere a tali requisiti.

Questo è il senso chiaramente espresso dal nostro emendamento. A nostro giudizio, non raccoglie orientamenti di parte o della nostra visione, culturalmente molto fondata, dell'insieme della legge elettorale, ma pone un problema oggettivo che dovrebbe essere esaminato con attenzione da tutti i colleghi, per non assumerci la responsabilità di fare rappresentare intere popolazioni da candidati che abbiano raccolto un consenso in percentuale molto ridotta.

* COMPAGNA. Signor Presidente, l'emendamento 1.101 si illustra da sé e si richiama alle ragioni del «doppioturnismo» espresse dal collega Salvi.

L'emendamento 1.103 è connesso a questo perchè implica l'eliminazione delle circoscrizioni, quindi della tabella A. Entrambi si illustrano con gli stessi argomenti esposti poco fa dal collega Salvi.

* GARRAFFA. Signor Presidente, l'emendamento 1.106 si ispira storicamente al sistema che Einaudi definiva di «ballottaggio preventivo». È classificato come «soluzione australiana» e consente all'elettore la disponibilità, nel collegio uninominale, in un solo turno, di un primo voto per il candidato preferito, e di un secondo e un terzo voto per i candidati preferiti dopo il primo. Se con il primo voto uno dei candidati ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi, viene eletto; se nessun candidato ottiene la maggioranza assoluta nel primo voto, si sommano per ciascun candidato i primi voti con i secondi e, eventualmente, con i terzi, ed è eletto il candidato più votato.

La scelta, in questo caso, è totalmente affidata agli elettori e non comporta negoziati fra un collegio e l'altro nè manovre successive al voto.

Onorevoli colleghi, è facile immaginare gli effetti del sistema uninominale con secondo e terzo voto. Infatti, il sistema proposto porterebbe all'elezione di candidati sostenuti da un consenso indiscutibile e, nel caso che ciò non avvenga e si proceda a sommare i primi voti con i secondi ed eventualmente con i terzi, il sistema porterebbe all'elezione di persone capaci di raccogliere, oltre la cerchia dei propri sostenitori e del proprio partito, voti di stima anche presso sostenitori di altri partiti. Vi sarebbe, cioè, prima del voto un evidente incentivo alla aggregazione intorno a candidature autorevoli e l'effetto complessivo sarebbe indubbiamente maggioritario, ma senza premi, nè artifici, nè contaminazioni di sistemi elettorali diversi, esclusivamente in forza del libero e corretto esercizio della volontà popolare.

Il sistema con il secondo, ed eventualmente terzo, voto alternativo rappresenta un raccordo fra la votazione a turno unico e la votazione a turno doppio: una sola è la votazione, una sola è la scheda sulla quale gli elettori sono chiamati a votare; uninominale e maggioritario è il sistema e tutto viene deciso direttamente dal voto degli elettori.

RONZANI. Signor Presidente, l'emendamento 1.122 si illustra da sé. Non è contraddittorio con l'esito referendario e prevede che, per essere eletto, un candidato debba raggiungere una certa percentuale di voti (qui si è detto più volte una «soglia di decenza») tale da poter essere considerato rappresentativo. Nel caso in cui tale risultato non venga raggiunto, il seggio dovrebbe essere assegnato con il sistema proporzionale.

* COVI. Signor Presidente, illustrerò i quattro emendamenti che portano la mia firma.

I primi due, l'1.108 e l'1.113, si riferiscono all'indicazione del doppio turno, anzichè del turno unico elettorale. In sostanza il sistema che viene proposto è analogo a quello contenuto nell'emendamento

1.127, che ha come primo firmatario il senatore Chiarante, però con una differenza. Infatti nell'emendamento 1.113 è scritto che al secondo turno sono ammessi i candidati che abbiano ottenuto nel primo turno un numero di voti non inferiore al 10 per cento dei voti validamente espressi, mentre l'emendamento presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori indica la soglia del 12,5 per cento ridotta, nella prima tornata elettorale, al 10 per cento.

Non mi attarderò ad illustrare questi primi due emendamenti. Già nell'intervento svolto nel corso della discussione generale ho spiegato la posizione del nostro Gruppo politico, favorevole all'espressione del voto maggioritario attraverso il doppio turno elettorale, anziché attraverso un turno unico, e a ciò mi rimetto.

Più particolari sono, invece, gli altri due emendamenti, l'1.112 e l'1.119, che affrontano il problema dell'attribuzione dei seggi relativi alla quota proporzionale. Le Camere a tale proposito sostanzialmente si sono trovate di fronte a tre possibilità. C'è innanzi tutto la possibilità di prevedere un doppio turno con scheda bloccata per quanto concerne l'attribuzione dei seggi in modo proporzionale; si può poi prevedere il sistema adottato dalla Camera, cioè un doppio voto con scheda e voto di preferenza all'interno dell'elenco di coloro che vengono presentati per la ripartizione proporzionale dei seggi; vi è infine un ulteriore sistema, analogo a quello seguito dal disegno di legge elettorale del Senato.

Gli emendamenti presentati a nome del Gruppo repubblicano tendono ad introdurre quest'ultimo sistema, con una notevole semplificazione per l'elettore: anziché a due schede, l'elettore si troverà di fronte ad una scheda unica, quella del collegio uninominale maggioritario, che conta anche per quell'andirivieni di voti dalla circoscrizione al centro, al fine di stabilire il numero dei seggi attribuiti a quel determinato Gruppo politico in cui i candidati sono collegati, per ritornare poi nella circoscrizione ai fini dell'assegnazione dei seggi secondo la graduatoria dei quozienti conseguiti da coloro che seguono gli eletti.

Il sistema è estremamente semplice. L'ho illustrato in Commissione, ottenendo l'attenzione sia del relatore, sia di alcuni senatori che hanno espresso il proprio voto favorevole. Lo ripropongo qui in Aula e mi sia consentito replicare a certe obiezioni che sono state avanzate.

Secondo taluni, il sistema sarebbe eccessivamente modificativo rispetto al testo che è stato adottato dalla Camera dei deputati. Ma io mi chiedo se questo eccesso di modifica non interessi anche l'emendamento che è stato presentato in Commissione dal senatore Salvi, tendente all'istituzione di quei supercollegi che non erano presenti nel sistema adottato dall'altro ramo del Parlamento, il quale prevedeva sì il doppio voto ma con una scheda in cui venissero riportati tutti i nomi e con la scelta dell'elegendo a mezzo della preferenza.

Qui invece si istituiscono dei supercollegi con l'indicazione di un candidato in quel collegio, generando una possibilità di confusione tra il concetto di sistema maggioritario e di sistema proporzionale che a mio avviso non sarebbe superata neanche dall'emendamento della senatrice Rocchi, con il quale si chiede che vengano introdotti nella

scheda anche i nomi degli altri concorrenti nel collegio proporzionale facenti parte di un gruppo di candidati.

Altra obiezione che si muove è che il sistema che viene adottato dal Senato si giustifica perchè le elezioni per il Senato avvengono su base regionale, mentre in quelle per la Camera dei deputati la raccolta dei voti viene effettuata a livello nazionale. A me pare però che questa non sia un'obiezione valida. Il sistema del Senato impone infatti che la raccolta dei voti avvenga per regioni, ma nulla impedisce che il conteggio generale dei voti sia effettuato a livello nazionale.

La terza obiezione (che, a differenza delle precedenti, è di natura politica e non tecnica) è che il sistema non favorirebbe le aggregazioni. A me pare che sia una tesi del tutto infondata, perchè il momento aggregativo non è dato tanto dal sistema elettorale quanto dal fatto che viene stabilito uno sbarramento, del 5 per cento secondo il testo della 1ª Commissione.

La Camera dei deputati lo aveva fissato al 4 per cento quale «collettame» di tutti i voti raccolti in sede nazionale; la Commissione affari costituzionali del Senato ha elevato tale percentuale al 5 per cento. È questo che impone l'aggregazione alle forze minori e non tanto un sistema che preveda una doppia scheda. Ciò consentirebbe per esempio ai piccoli partiti di presentarsi in via aggregata nei singoli collegi e di presentare poi il proprio simbolo per la ripartizione proporzionale.

Mi pare che un'ipotesi del genere non stia nè in cielo nè in terra. Facendo riferimento alla mia forza politica, che è al limite del 4-5 per cento e che rischierebbe domani di non raggiungere tale soglia, è evidente che un candidato di una siffatta forza politica non presenterebbe una scheda per la proporzionale mentre si aggrega nei collegi maggioritari: si aggregerebbe nei collegi per il voto maggioritario e anche in quelli per il voto proporzionale, per non perdere la *chance* di essere eletto almeno in sede proporzionale.

Quindi a me pare che le obiezioni che vengono avanzate nei confronti del mio emendamento - sia quelle di ordine tecnico sia quelle di ordine politico - non abbiano sostanziale fondamento. Al contrario (a mio avviso, ma anche ad avviso di altri), l'emendamento da me presentato offre all'elettore un sistema semplice qual è quello che è rappresentato dall'avere in mano un'unica scheda con la quale egli sa benissimo di scegliere un certo candidato ma anche il raggruppamento politico al quale quel candidato appartiene, concorrendo con ciò anche alla ripartizione della quota proporzionale. (*Applausi del senatore Giunta*).

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intendo illustrare l'emendamento 1.100. Come sicuramente tutti sanno, nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia vivono minoranze di lingua tedesca, slovena e ladina. Ebbene, il testo del disegno di legge al nostro esame prevede che la ripartizione dei seggi attribuiti secondo il metodo proporzionale si effettui in sede di Ufficio centrale nazionale. È ovvio che con tale previsione le minoranze linguistiche riconosciute, sia quella slovena nel Friuli-Venezia Giulia, sia quella tedesca in Trentino-Alto Adige, sia quella ladina in ambedue le regioni, sono matematica-

mente escluse dalla proporzionale, dato che esse non possono mai raggiungere la percentuale del 5 per cento in sede nazionale. Ciò, secondo la nostra interpretazione dell'ordinamento giuridico nazionale, ma anche delle convenzioni internazionali, significa un chiaro contrasto con le norme statutarie, con le norme della Costituzione e con gli impegni internazionali.

Per quanto riguarda il contrasto con le norme statutarie, ricordo che nella regione Trentino-Alto Adige l'articolo 2 dello Statuto prevede che nella regione venga riconosciuta parità di diritti ai cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, e che siano salvaguardate le rispettive caratteristiche etniche e culturali. Voglio anche richiamare lo Statuto della regione Friuli-Venezia Giulia che, all'articolo 3, prevede che nella regione venga riconosciuta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali. La sostanziale uguaglianza va salvaguardata ovviamente in tutti i settori e principalmente - questo mi permetto di aggiungerlo io - nell'ambito del diritto di voto, che è uno dei diritti fondamentali che spetta ad una minoranza.

Quella che si sta commettendo è una violazione palese dei due Statuti. Richiamo inoltre l'attenzione sul fatto che nella nostra Costituzione, all'articolo 6, è prevista una particolare tutela delle minoranze. Se per voi particolare tutela significa escludere il diritto di voto nell'ambito del riparto proporzionale, è questa un'interpretazione che debbo definire quanto meno strana della norma prevista dall'articolo 6 della Costituzione.

Infine - e non li voglio richiamare in questa sede - questa mi sembra anche una chiara violazione degli impegni internazionali che prevedono che le minoranze vadano tutelate e non piuttosto che ad esse si tolga il diritto di voto nell'ambito del sistema proporzionale.

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

* **CHIARANTE.** Signor Presidente, l'emendamento 1.132 risponde ad una preoccupazione che è diventata più viva nelle settimane seguite al voto che si è avuto presso la Camera dei deputati su questo testo legislativo in quanto, con il provvedimento che oggi discutiamo, appare non solo difficile ma praticamente impossibile conseguire i due obiettivi fondamentali che si volevano ottenere con una riforma elettorale: da un lato introdurre meccanismi che garantissero o per lo meno favorissero la formazione di maggioranze omogenee attorno ad un programma e ad uno schieramento per il governo del paese, dall'altro creare le condizioni per l'alternanza al Governo, per la possibilità cioè di un confronto tra due schieramenti orientati in un senso moderato conservatore l'uno e in un senso riformatore progressista l'altro, in modo da dare ai cittadini la possibilità di scegliere con chiarezza l'indirizzo da affermare nel governo del paese. Per cercare di superare

l'insufficienza di questa legge rispetto a questi obiettivi fondamentali - perchè rischia di riprodurre non solo più poli intorno ai quali si aggregheranno gli elettori e la rappresentanza, ma un largo frazionamento della rappresentanza, tale da rendere difficile sia la formazione di maggioranze omogenee sia l'alternanza al Governo - abbiamo insistito sull'esigenza del doppio turno. Tuttavia prospettiamo anche la possibilità di una diversa soluzione nell'ambito del turno unico.

Ci rivolgiamo a quella maggioranza di colleghi che ha difeso la soluzione del turno unico e che tuttavia è sensibile alla esigenza di approvare una legge che consenta di uscire da una situazione di instabilità, creando le condizioni per la formazione di maggioranze solide e soprattutto di quella alternanza democratica, che è essenziale al buon funzionamento di una democrazia. Ci rivolgiamo a quella parte dell'Assemblea che sappiamo essere sensibile a tali problemi proponendo con l'emendamento 1.132 da un lato la possibilità per i candidati di collegare la loro candidatura a liste nazionali e dall'altro riservando, al di là del 25 per cento destinato alla proporzionale nei singoli collegi, il 10 per cento dei seggi a liste nazionali che si affermino come quelle più votate dai cittadini. I due terzi di questa riserva di seggi verrebbero assegnati alla lista che sommando i voti dei candidati collegati ottiene il maggior numero dei voti, e un terzo alla lista che ottiene il secondo miglior risultato.

Questo emendamento comporterebbe un doppio risultato: in primo luogo, superare il frazionamento che attualmente caratterizza in modo così marcato la vita politica del nostro paese, tra gruppi, liste e movimenti, tendendo a costituire coalizioni che presentino una lista concordata attorno ad un programma unico; poi, assegnare alla lista vincente una quota di seggi che non necessariamente assicuri matematicamente la formazione in Parlamento di una maggioranza che sia in grado di governare il paese, ma che tuttavia incentivi la formazione di una maggioranza. Inoltre, attraverso il confronto tra le due liste maggiori, si favorisce la possibilità di alternanza nel Governo del paese, che è essenziale per la funzionalità della nostra democrazia.

Pertanto richiamo particolarmente l'attenzione dei colleghi sul nostro emendamento 1.132 - al di là dell'alternativa tra doppio turno e turno unico - il cui obiettivo essenziale è legato alle ragioni per le quali si è voluto procedere alla riforma elettorale.

MARCHETTI. Signor Presidente, gli emendamenti che abbiamo presentato si ispirano alla nostra posizione fondamentale sulla legge elettorale, sia quella per il Senato, sia quella per la Camera attualmente al nostro esame. Infatti noi riteniamo essenzialmente che nelle determinazioni legislative fin qui adottate la quota riservata al proporzionale non consente di fare del nuovo Parlamento una sede di rappresentanza effettiva della realtà pluralistica del nostro paese.

Abbiamo discusso molto, ma su questo c'è un sostanziale accordo nel senso che il *referendum*, pur dando un'indicazione, un orientamento politico, una scelta in direzione del maggioritario, non ha in sé elementi vincolanti per il legislatore sotto il profilo di scelte che, rispettando questo indirizzo di fondo, consentano però un'agibilità

democratica e una soluzione ai problemi politici concreti della rappresentanza così come si pongono oggi nel nostro paese.

Abbiamo tutti concordato che non c'è quindi una preclusione giuridica rispetto all'esito del *referendum*. In particolare è poi stato sottolineato che, per quanto riguarda la legge elettorale per la Camera, questa libertà indiscutibile del legislatore è in qualche misura ancor più accentuata, poichè il *referendum* ha riguardato direttamente soltanto il Senato. Noi stessi ci siamo resi conto e abbiamo detto, pur rivendicando e propugnando ancora le nostre posizioni proporzionalistiche (che peraltro ci sembra siano confermate e avvalorate da ciò che sta accadendo, dalle difficoltà che troviamo per dare una soluzione nell'ambito del sistema maggioritario ai problemi della rappresentanza e della governabilità, così sbandierati dai sostenitori di questo sistema), che certamente per la Camera i margini di possibilità di discostarci dallo stretto risultato referendario – di non fare la cosiddetta «legge fotocopia» – sono certamente maggiori di quanto non siano per il Senato. Insistiamo allora particolarmente perchè la ripartizione di tre quarti di seggi da assegnare con il sistema maggioritario e un quarto con il sistema proporzionale non sia considerata una sorta di tabù, ma che si affronti questo problema con una apertura che consenta di arrivare ad una soluzione veramente equilibrata. Il rischio, che dalla normativa complessiva che è al nostro esame intravediamo poterci essere, è quello dell'eliminazione sostanziale della presenza di minoranze nel Parlamento nazionale. Tanto più se si tiene conto che lo stesso sbarramento portato – se l'Aula non modificherà questa proposta della Commissione – dal 4 al 5 per cento evidentemente opera ulteriormente in direzione della caratterizzazione maggioritaria in senso veramente spinto della soluzione legislativa che stiamo per operare.

Ci sembra pertanto più che motivato chiedere che sia modificato il punto dove si prescrive che la quota dell'uninomiale maggioritario è del 75 per cento e che il Senato accolga l'emendamento che tende a portare questa quota ai due terzi anzichè ai tre quarti.

Con gli altri emendamenti tendiamo a ripristinare il testo varato dalla Camera, e che la nostra la Commissione ha modificato, nelle varie versioni che presso l'altro ramo del Parlamento sono state date alla soluzione della lista.

Vorrei richiamare l'attenzione sul fatto che, nel corso della sospensione dei nostri lavori odierni, nella riunione promossa dal ministro Elia, il Ministro si è soffermato in particolare sull'emendamento 2.105, presentato dalle colleghe Rocchi, Maisano Grassi e Procacci; un emendamento rispetto al quale i Gruppi si sono riservati una riflessione. È evidente, però, che tale riflessione si svolgerebbe in termini del tutto nuovi se già l'Aula si fosse pronunciata sugli emendamenti presentati da me e da altri colleghi volti a ripristinare, in una versione o nell'altra (quella della 1^a Commissione o quella dell'Assemblea), la soluzione della Camera relativa alla lista.

Mi sembra cioè – e mi rivolgo al signor Ministro – che in qualche modo dovremmo collegare la riflessione su questi emendamenti con l'altra, cui il Ministro ci ha sollecitato, relativa all'emendamento 2.105.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, l'emendamento 1.125 non richiede illustrazione dal momento che comporta semplicemente un coordinamento letterale.

ROCCHI. Signor Presidente, anche gli emendamenti 1.106a e 1.107 non richiedono particolare illustrazione. La *ratio* di entrambi, così come di tutti gli altri da noi presentati a questo disegno di legge, è di rendere più praticabili per gli elettori i vari passaggi. Per la verità, infatti, il testo propostoci dalla Commissione non è così chiaro e leggendolo non si capisce automaticamente quali saranno le procedure. Gli emendamenti vogliono offrire allora una sorta di guida per gli elettori.

Il primo degli emendamenti citati intende ridurre al 50 per cento dei seggi assegnati il numero dei collegi uninominali. Se questa soluzione non verrà accettata, riteniamo possibile però aderire agli emendamenti che propongono una riduzione ai due terzi del predetto numero.

Con l'emendamento 1.107 vogliamo rendere distinguibile dall'altra la scheda riferita al voto espresso con il sistema proporzionale. Senza un accorgimento quale quello da noi proposto, l'elettore si vedrebbe consegnare due schede perfettamente identiche con il rischio che si inneschi una continua richiesta di chiarimenti in sede di seggio elettorale, assolutamente devastante per le procedure, o che venga compilata una sola scheda con tutte quelle imperfezioni e quelle inesattezze che, pur con complicazioni minori, si sono già manifestate nella recente tornata elettorale.

MAZZOLA. Signor Presidente, i miei emendamenti si illustrano da sè.

PONTONE. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, la conflittualità che sta animando il dibattito qui al Senato, come già avvenuto nell'altro ramo del Parlamento, per quanto riguarda la legge elettorale per la Camera dei deputati, si concentra su alcuni punti fondamentali. Doppio turno o unico turno? Voti di preferenza, oppure gruppi di candidati ai quali attribuire automaticamente, con il sistema proporzionale, il collegio?

Da alcune parti si sostiene la tesi che la proporzionale deve valere per l'attribuzione dei seggi, tuttavia nel contempo essi vanno attribuiti a gruppi di candidati presentati in collegi uninominali di numero pari ai predetti seggi. Ciò significa, e desidero chiarirlo a me stesso, che i candidati devono essere in numero pari alla quota da attribuire in ragione proporzionale. Noi invece sosteniamo la tesi che tale quota debba scaturire dalla proporzionale, ma che i seggi debbano essere attribuiti secondo i voti di preferenza ricevuti dai singoli candidati. Quindi il candidato che fa parte della quota proporzionale che riporta più voti viene eletto, seguito nella graduatoria da coloro che hanno un minor numero di voti.

Tale meccanismo a nostro parere collega maggiormente il candidato da eleggere con l'elettore, in quanto l'elettore esprime il voto di preferenza per il candidato che ritiene di dover eleggere, laddove, secondo l'emendamento approvato in Commissione, l'elettore non sa

quale sarà il candidato che risulterà eletto. In tale modo non si crea un collegamento diretto tra eletto ed elettore, ma si attua una truffa ai danni di quest'ultimo che non sa quale sarà il candidato del partito prescelto a risultare eletto.

Ci permettiamo quindi di insistere affinché nella proporzionale venga espresso il voto di preferenza per il candidato che si vuole che sia eletto.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.105.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Esprimerò il parere sugli emendamenti presentati all'articolo 1 riportandomi per la motivazione a quanto ampiamente illustrato sia in sede di relazione che in sede di replica.

Sono contrario agli emendamenti 1.127, 1.128, 1.101, 1.106, 1.122, 1.108, 1.132, 1.100, 1.116 e 1.113.

Per quanto riguarda l'emendamento 1.125, presentato dalla senatrice Fabj Ramous e da altre senatrici, mi rimetto all'Assemblea poichè mi sembra una inutile finezza di linguaggio. Nell'italiano corrente il sostantivo maschile va inteso anche nel suo significato femminile; mi sembra quindi che tale emendamento sia dettato da un eccesso di femminismo.

Sono contrario agli emendamenti 1.117, 1.114, 1.112 e 1.106a; sono favorevole agli emendamenti 1.111, 1.131, 1.105/1 e 1.105/2. Ritiro l'emendamento 1.105, perchè assorbito dagli emendamenti precedenti.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.124 e 1.103 e favorevole sugli emendamenti 1.110 e 1.130. Per quanto riguarda l'emendamento 1.121, presentato dall'amico Ronzani, non riesco a comprendere perchè si voglia riunificare il Veneto; comunque esprimo parere contrario. Sono favorevole all'emendamento 1.126 e contrario agli emendamenti 1.119, 1.115, 1.123 e 1.118. Sono favorevole agli emendamenti 1.109, 1.129 e 1.107.

Onorevoli colleghi, ho omesso le motivazioni perchè in sede di replica tutti gli argomenti sono stati oggetto di approfondita disamina.

* ELIA, *ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali*. Il Governo si rimette all'Aula per tutti gli emendamenti; è contrario all'emendamento 1.122, presentato dal senatore Ronzani, perchè non garantisce che la maggioranza dei seggi sia assegnata sulla base del criterio, accolto attraverso il *referendum*, della prevalenza nell'assegnazione dei seggi del criterio maggioritario uninominale.

Per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Riz, finora il problema dell'esclusione di partiti che abbiano rilievo etnico non si è posto per l'accesso al collegio nazionale, così come disciplinato attualmente con i requisiti dei 300.000 voti, e così via. Non comprendo perchè debba essere sollevato attualmente: il mio parere è contrario.

Il Governo è favorevole all'emendamento 1.126, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori, per ragioni di trasparenza, affinché

l'elettore possa acquisire la piena consapevolezza dello schieramento che appoggia il candidato al collegio uninominale.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.127.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, l'emendamento 1.127 è analogo all'emendamento 1.113, da me presentato, salvo una differenziazione: l'emendamento 1.127 prevede come soglia di accesso al secondo turno il 12,5 per cento dei voti validi, mentre il mio emendamento prevede il 10 per cento. Chiedo alla Presidenza come si può risolvere in sede di votazione tale questione. Forse votando per parti separate?

PRESIDENTE. Non ci sono preclusioni; la Presidenza ritiene che si possano votare entrambi gli emendamenti.

COVI. Mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.127, presentato dal senatore Chiarante e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.128.

BARBIERI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BARBIERI. Signor Presidente, già con il voto precedente l'Assemblea si è pronunciata contro la proposta, più limpida e chiara, di un doppio turno. L'emendamento 1.128, ripropone il tema, collegando però la possibilità di un secondo turno al caso in cui la percentuale raccolta da chi ha ottenuto il maggiore numero di voti sia bassa, inferiore al 35 per cento dei voti validi. Si introduce quindi l'eventuale ballottaggio tra i due candidati che hanno raccolto il maggior numero di voti per garantire una soglia di consensi tale da conferire solidità alla rappresentanza.

Spero che l'Assemblea tenga presente il fatto che su questo emendamento si gioca la possibilità di introdurre nel provvedimento in esame un principio che rende ampia la legittimazione e la rappresentanza, in coerenza anche con quanto stabilito dalla Costituzione che affida a percentuali ampie della rappresentanza in Parlamento la decisione di questioni fondamentali per la vita della Repubblica. Non si può arrivare a formare i *quorum* che assumono decisioni così delicate con rappresentanti eletti sulla base di percentuali di voto molto basse.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.128, presentato dalla senatrice D'Alessandro Prisco e da altri senatori.

Non è approvato.

FORCIERI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal senatore Compagna.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106, presentato dai senatori Martelli e Garraffa.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.122, presentato dal senatore Ronzani.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.108.

TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori chiedo che la votazione dell'emendamento 1.108 sia effettuata con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, a me sembra che l'emendamento 1.108 del senatore Covi, poichè riguarda il doppio turno, debba essere considerato precluso.

COVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, quando è stato messo ai voti l'emendamento 1.127 del senatore Chiarante io le avevo posto il problema se la votazione di quell'emendamento avrebbe comportato la preclusione del mio emendamento 1.113; mi è stato risposto di no.

Mi pare pertanto che adesso il mio emendamento debba essere senz'altro messo ai voti, anche se mi rendo conto che il successivo

emendamento 1.119 potrebbe risultare precluso (qualora l'esito della votazione dell'emendamento 1.113 fosse negativo) in quanto collegato all'emendamento che sta per essere votato.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, nella sostanza credo che da questo banco si avesse ragione. Formalmente però - *melius re perpensa* - ritengo che possa anche aver ragione il senatore Covi perchè la formulazione degli emendamenti 1.127 e 1.108 è diversa.

PRESIDENTE. Essendo la formulazione diversa, la Presidenza ha ritenuto - e conferma tale decisione - che l'emendamento possa essere posto in votazione.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento.

TOSSI BRUTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, mi sembra che sia doveroso richiamare ancora l'attenzione dei colleghi, perchè quella che dobbiamo compiere è una scelta fondamentale per il sistema elettorale che questo paese adotterà.

Su tale questione credo vi sia bisogno di un'ulteriore riflessione, anche perchè rischiamo di dar vita ad un sistema elettorale che elude le domande fondamentali che stanno alla base del cammino che ha portato questo paese al cambiamento delle proprie regole elettorali.

Con il sistema che è stato approvato dalla Camera dei deputati, e che qui ci apprestiamo a confermare, non si danno risposte alle questioni di fondo, cioè quelle della riduzione della frantumazione politica, dell'incentivazione a forme di aggregazione e a scelte di maggioranze di governo da parte degli elettori.

Per tali motivi ritengo sia necessaria una valutazione attenta, fino all'ultimo momento, circa l'introduzione del doppio turno. Io non dismetto infatti la speranza che quest'Aula possa correggere la distorsione grave contenuta nella riforma elettorale approvata dalla Camera dei deputati, che - ripeto - non dà le risposte di fondo ai problemi del paese.

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 1.108, presentato dal senatore Covi.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no;
i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.
Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Votano sì i senatori:

Alberici, Andreini,
Barbieri, Benetton, Benvenuti, Bettoni Brandani, Biscardi, Bono
Parrino, Boratto, Borroni, Bratina, Brescia, Brina, Brutti,
Candioto, Cavazzuti, Cherchi, Chiarante, Compagna, Covi,
D'Alessandro Prisco, Daniele Galdi, Dipaola,
Fabj Ramous, Forcieri, Franchi,
Garofalo, Giovanelli, Giovanolla, Giunta, Graziani Augusto, Gual-
tieri,
Lama, Londei, Loreto, Luongo,
Maisano Grassi, Marinucci Mariani, Masiello, Mesoraca, Migone,
Nerli, Nocchi,
Pagano, Paire, Pecchioli, Pedrazzi Cipolla, Pelella, Pellegatti, Pelle-
grino, Peruzza, Pezzoni, Pierani, Pinna,
Ranieri, Rocchi, Rognoni, Russo Michelangelo,
Salvi, Scivoletto, Senesi, Smuraglia, Sposetti, Stefaneli, Stefanini,
Taddei, Tedesco Tatò, Torlontano, Tossi Brutti, Tronti,
Visco,
Zappasodi, Zuffa.

Votano no i senatori:

Abis, Acquarone, Acquaviva, Andreotti,
Baldini, Bernassola, Boniver, Bosco, Boso, Butini,
Cabras, Campagnoli, Cannariato, Cappelli, Cappiello, Cappuzzo,
Carlotto, Carpenedo, Carrara, Casoli, Castiglione, Cicchitto, Cimino,
Colombo, Colombo Svevo, Conti, Covatta, Covello, Coviello, Creuso,
Cusumano,
D'Amelio, Danieli, De Cinque, De Cosmo, De Giuseppe, Dell'Osso,
De Matteo, De Paoli, De Vito, Di Benedetto, Di Lembo, Di Nubila,
Dionisi, Di Stefano, Donato, Doppio,
Fabris, Favilla, Ferrara Pasquale, Ferrari Bruno, Ferrari Karl,
Fontana Albino, Fontana Elio, Foschi, Franza, Frasca,
Galdelli, Galuppo, Gangi, Gava, Giacobuzzo, Giagu Demartini, Gi-
bertoni, Giollo, Giorgi, Giovanniello, Golfari, Granelli, Grassani, Grassi
Bertazzi, Graziani Antonio, Gueritore, Guzzetti,
Inzerillo,
Ladu, Lauria, Lazzaro, Leonardi, Liberatori, Lobianco, Lombardi,
Lopez,
Magliocchetti, Manfroi, Manieri, Manna, Manzini, Marchetti, Mar-
niga, Mazzola, Meo, Micolini, Mininni-Jannuzzi, Minucci Daria, Mon-
tini, Montresori, Mora, Muratore, Murmura,
Napoli,

Orsini, Ottaviani,
Pagliarini, Paini, Parisi Francesco, Parisi Vittorio, Pavan, Perin,
Perina, Picano, Piccoli, Piccolo, Pierri, Pinto, Pizzo, Polenta, Pontone,
Postal, Preioni, Pulli, Putignano,
Radi, Rastrelli, Ravasio, Resta, Reviglio, Ricci, Ricevuto, Riviera,
Riz, Robol, Romeo, Ronzani, Roscia, Roveda, Rubner, Ruffino, Russo
Giuseppe, Russo Raffaele, Russo Vincenzo,
Saporito, Scevarolli, Scheda, Serena, Signorelli, Specchia, Speroni,
Staglieno,
Tabladini, Turini,
Venturi, Vinci, Visibelli, Vozzi,
Zamberletti, Zangara, Zecchino, Zilli, Zito, Zoso, Zotti.

Si astengono i senatori:

Garraffa.

Sono in congedo i senatori: Anesi, Ballesi, Bo, Citaristi, Cocciu,
Condorelli, Genovese, Innamorato, Innocenti, Leone, Rabino, Sellitti.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Dujany, in
Moldavia, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord.

Risultato di votazione

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione nominale con
scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emenda-
mento 1.108, presentato dal senatore Covi.

Senatori presenti	237
Senatori votanti	236
Maggioranza	119
Favorevoli	73
Contrari	162
Astenuti	1

Il Senato non approva.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. A seguito della votazione testè svolta, deve inten-
dersi precluso l'emendamento 1.113, presentato dal senatore Covi.

Metto ai voti l'emendamento 1.132, presentato dal senatore Salvi e
da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.

RIZ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RIZ. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ritengo che quanto noi proponiamo, cioè che per le regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige il riparto sia effettuato in sede di ufficio centrale circoscrizionale, sia un'esigenza assoluta per non incorrere nell'incostituzionalità della norma.

Rispetto a quanto ha detto il professore e ministro Elia, debbo dire che l'argomento che egli porta (secondo il quale nell'attuale sistema vi sarebbe uno sbarramento di 300.000 voti e quindi la nuova sistematica sarebbe più o meno analoga a quella vigente) non mi sembra valido. Nell'attuale sistema, che peraltro ha sempre trovato la nostra opposizione, il rischio era soltanto quello di perdere eventuali resti; con la proposta in esame, invece, si escludono tutte le minoranze linguistiche riconosciute dalla possibilità di partecipare alla cosiddetta quota proporzionale.

Si tratta quindi di un tema completamente diverso. Peraltro, ministro Elia, mi permetto di dirle che, se in precedenza vi è stata un'illegittimità costituzionale, è questo il momento di abolirla. Noi dobbiamo infatti valutare oggi se è valido, giusto e soprattutto costituzionalmente legittimo introdurre un sistema che nelle regioni Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia escluda le minoranze dalla possibilità di partecipare al riparto proporzionale dei voti. Mi appello quindi all'Assemblea e chiedo un voto favorevole sull'emendamento che abbiamo proposto.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, voglio esprimere il voto favorevole del Gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento presentato dal senatore Riz.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal senatore Riz e da altri senatori.

Non è approvato.

MARCHETTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Credo che non sussistano le condizioni. Senatore Riz, lo chiedo a lei: crede che sia necessaria la controprova?

RIZ. Direi di sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.116, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che l'emendamento 1.113 è precluso.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.125.

FABJ RAMOUS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FABJ RAMOUS. Signor Presidente, chiedo all'Assemblea di accogliere questo emendamento in quanto non è vero quello che ha detto il relatore, cioè che si tratta di un'inutile finezza di linguaggio; purtroppo la legge quel che vuol dire lo dice e quel che non vuol dire non lo dice. Non possiamo accettare che la nuova legge elettorale di questo Stato dimentichi una parte di cittadini, cioè le donne. Riteniamo che la chiarezza di linguaggio sia indispensabile in una normativa innovativa come deve essere questa.

Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo del PDS sull'emendamento 1.125.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.125, presentato dalla senatrice Fabj Ramuos e da altre senatrici.

(Segue la votazione per alzata di mano).

Data l'incertezza sull'esito della votazione, dispongo che la stessa sia effettuata mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

(Commenti della senatrice Bucciarelli. Commenti dal Gruppo del MSI-DN).

DANIELE GALDI. Bravi!

PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento 1.117 è precluso.

Metto ai voti l'emendamento 1.114, presentato dal senatore Marchetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Gli emendamenti 1.124, 1.115, 1.123 e 1.118 sono conseguentemente preclusi.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.112.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, ho già illustrato ampiamente l'emendamento 1.112. Vorrei però fare una precisazione, dal momento che in alcuni colleghi è sorta la preoccupazione che l'emendamento, così come redatto, possa portare ad evitare lo scorporo dei voti conseguiti nell'elezione. Questa induzione in errore potrebbe essere data anche dall'emendamento 4.114, da me presentato, dove effettivamente lo scorporo non viene rappresentato.

Annunzio pertanto, signor Presidente, la presentazione di una modifica dell'emendamento 4.114, a firma dei membri del Gruppo repubblicano oltre che dei senatori Biscardi, Ferrara e Rastrelli e della senatrice Marinucci, che prevede specificamente lo scorporo dei voti conseguiti dal candidato eletto, modificando quell'assurdo sistema puramente aritmetico, che non risponde ad alcuna logica, approvato dalla Camera dei deputati, secondo cui si ammette lo scorporo dei voti conseguiti dal candidato immediatamente successivo per il massimo del 25 per cento, purchè questa quota sia stata ottenuta dal candidato eletto.

Fatta questa precisazione, vorrei attirare ancora l'attenzione dell'Assemblea sull'emendamento 1.112 e sul suo significato di fondo: rendere più semplice la legge elettorale e quindi l'esercizio del diritto di voto (perchè affidato ad una sola e non a due schede), facendo ricorso ad un sistema che è stato ampiamente collaudato, attraverso le elezioni del Senato, dal 1948 in poi, per l'attribuzione dei seggi attraverso la graduatoria dei quozienti conseguiti da coloro che non sono stati eletti.

Raccomando quindi vivamente l'approvazione di tale emendamento all'Assemblea, perchè credo che quando si elabora una legge elettorale - l'ho già detto in discussione generale - bisogna dare ai cittadini strumenti il più possibile chiari in modo che sappiano di quali mezzi dispongono per raggiungere determinati risultati politici. (*Applausi dal Gruppo repubblicano*).

MAZZOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, onorevoli senatori, l'emendamento 1.112 ripropone sostanzialmente il tema della «legge-fotocopia», che è stato ampiamente dibattuto presso la Camera dei deputati dove non ha incontrato la possibilità di veder coagulare intorno ad esso una maggioranza.

Come è a tutti noto, il Gruppo di cui faccio parte, la Democrazia cristiana, si era dimostrato alla Camera tendenzialmente favorevole a quel sistema. Ha dovuto prendere atto però che su quella linea una maggioranza non era raggiungibile.

Lo sforzo compiuto dall'onorevole Mattarella, relatore sulla legge elettorale presso l'altro ramo del Parlamento, verrebbe del tutto vanifi-

cato se, attraverso l'emendamento presentato dal senatore Covi, il Senato modificasse sostanzialmente il provvedimento. In questo modo infatti aboliremmo il doppio voto, che è frutto di un faticoso accordo tra diverse forze politiche, e altresì aboliremmo la possibilità dello scorporo introdotto dalla Camera, che non era sottoposta come noi al vincolo referendario, in misura diversa rispetto alla legge per il Senato. Per scegliere adesso la linea della «legge-fotocopia» (una decisione che non è stato possibile prendere all'inizio) rischiamo di mettere a repentaglio l'approvazione della legge. Evidentemente, infatti, la Camera potrà ammettere tutto, ma non credo possa accettare il fatto che noi cambiamo radicalmente la legge, che noi cioè non solo apportiamo modifiche all'impianto del provvedimento, ma lo capovolgiamo, facendo di esso la fotocopia della legge relativa all'elezione del Senato.

Io credo che la nostra Assemblea debba essere ben consapevole di quel che si accinge a votare. Un conto è dire infatti che il sistema proposto dall'emendamento è migliore dell'altro - il che in teoria può anche essere vero, anzi probabilmente lo è - e un conto è non valutare le conseguenze politiche di un voto che portasse a questo risultato. Con ogni probabilità andremmo incontro alla «caduta della legge» elettorale con tutte le conseguenze che i senatori qui presenti conoscono benissimo. Si verificherebbe cioè o un intervento del Governo, che provvederebbe direttamente alla stesura della legge elettorale, oppure - ed è l'ipotesi più probabile - di fronte ad un Parlamento che non riesce a varare un nuovo sistema elettorale, verrebbe raggiunto l'obiettivo che qualcuno, in molti Gruppi del Senato e della Camera, ancora persegue, ossia votare per la Camera dei deputati con il vecchio sistema e avere così ancora almeno un ramo del Parlamento eletto con il metodo proporzionale.

Volevo significare allora i rischi di questo emendamento rispetto al quale preannuncio il voto contrario del Gruppo della Democrazia cristiana, assumendocene tutte le responsabilità.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, il Gruppo del Movimento sociale italiano condivide l'emendamento proposto dal senatore Covi. Le ragioni di terrorismo psicologico avanzate dal senatore Mazzola, in relazione al fatto che questo emendamento risulterebbe stravolgente per la filosofia stessa del disegno di legge, a nostro avviso non hanno alcuna significazione.

I senatori devono sapere che, in virtù dell'artificio contabile introdotto dalla fantasia dell'onorevole Mattarella, si avranno in Italia due tipi di voto: quello che serve ad eleggere un candidato, che varrà appunto come voto singolo, e un secondo voto, eccedente rispetto alla percentuale del 25 per cento, che varrà due volte. Varrà per eleggere il candidato scelto con il sistema maggioritario in prima battuta e poi per concorrere alla formazione della quota proporzionale in sede di assegnazione dei seggi attribuiti con tale sistema.

Distinguendo tra un voto che vale una volta e un voto che vale due volte, credo che il Senato non compia un'opera giusta nel subire questa prepotenza di ordine logico, oltre che di ordine legale. È mai possibile che i voti attribuiti ad un candidato che viene eletto con il sistema maggioritario per una certa parte vengano scorporati per andare a giocare a favore di altro candidato di partito o di gruppo evidentemente opposto a quello per cui il voto è stato espresso?

La Camera dei deputati ha compiuto un artificio pericolosissimo, perchè ciò significa distogliere la volontà dell'elettore e dirottare verso altri lidi rispetto a quelli che erano stati prescelti. Io ritengo che l'emendamento del collega Covi ristabilisca una verità e non è affatto vero che una modificazione del genere comporti l'alterazione del quadro complessivo della legge; è soltanto un dettaglio. Si tratta evidentemente di aumentare per certi aspetti la quota proporzionale, ma essa resta quella espressa dall'elettore in relazione a questo settore. E non c'è quella confusione di ruolo per cui lo stesso voto serve ad esprimere un candidato maggioritario e concorre anche ad esprimere un candidato proporzionale.

Credo che l'Assemblea debba riflettere su questo caso, debba respingere quella sorta di terrorismo psicologico che l'onorevole Mazzola ha messo in atto, perchè non cambia niente; cambia soltanto un calcolo matematico, le regole del gioco sono rispettate, non si compie una simulazione giuridica. Per tutte queste ragioni ritengo che l'emendamento Covi meriti tutto il rispetto e quindi il voto favorevole dell'Assemblea. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

ZOSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

ZOSO. Signor Presidente, colleghi, a titolo personale e senza la pretesa di convincere qualcuno, tanto meno il collega Mazzola, che tra l'altro non ha convinto me, dichiaro il mio voto favorevole sull'emendamento 1.112.

Le considerazioni del collega Mazzola sono tutte di ordine politico e sono comprensibilissime; se fossero state tutte vere, ci avrebbero portato ad approvare il provvedimento giunto al Senato così come era, mentre noi vi abbiamo apportato significative modifiche, tra cui quella più importante, ma secondo me radicale, dell'abolizione della lista, sostituita dai grandi collegi.

Non condivido che ogni Camera approvi la propria legge elettorale come se fosse un regolamento interno su cui l'altra Camera non deve mettere il naso. Voglio invece entrare nel merito. Il sistema che risulterebbe dall'approvazione dell'emendamento del collega Covi è semplice, chiaro, comprensibile e darebbe ai partiti minori la sufficiente tutela di rappresentanza. In più risolveremmo alla radice i nodi di difficilissima e incerta soluzione che il testo della Commissione, e non della Camera, ha introdotto e per cui abbiamo dovuto inventare

stravaganti meccanismi. Ricordo per tutti quello che chiamiamo con il nome ovviamente strano di «polipo», che rende già l'idea della stravaganza del meccanismo.

Certo, noi eliminiamo una norma che incentiva le aggregazioni, specie quelle interessate. Tuttavia non è con questi espedienti che potremo semplificare il quadro politico; possiamo al massimo dare a qualcuno la possibilità di giocare la sua attuale, contingente e vantata capacità aggregativa.

Non credo che la Camera sia così ferma sul testo da essa approvato e disposta a far fallire la riforma elettorale solo perchè con un approfondimento successivo l'altra Camera ha apportato delle modifiche, che andrebbero in questo caso nel senso della chiarezza, della semplicità, della leggibilità della norma.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COMPAGNA. Signor Presidente, desidero esprimere un voto favorevolissimo sull'emendamento proposto dal senatore Covi per le ragioni di merito legislativo che ha fatto valere il senatore Rastrelli.

PRESIDENTE. Senatore Compagna, non esiste il voto favorevolissimo ma solo il voto favorevole. (*ilarità*).

COMPAGNA. È un modo di anticipare i tempi poichè vorrei ricordare che già nella Commissione affari costituzionali, su questo emendamento, insieme al collega Zoso e ad altri colleghi socialisti, avevamo espresso parere favorevole. Infatti, ferme restando le considerazioni del senatore Rastrelli sulla legge e sul voto nel suo complesso, questo emendamento si giustifica in coerenza con le modificazioni introdotte dal Senato («collegione», «polipone» e quant'altro, per usare il lessico abituale). Le preoccupazioni del senatore Mazzola, pienamente rispettabili, risultano estranee agli altri punti del provvedimento. Per tali motivi, i liberali voteranno favorevolmente sull'emendamento presentato dal senatore Covi.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad un emendamento di notevole importanza e il collega Mazzola ci richiamava a considerazioni di coerenza rispetto al dibattito complessivo su questa materia.

Sulla legge elettorale per la Camera abbiamo sostenuto, di fronte all'evidente indisponibilità riscontrata in Commissione sulle modifiche sostanziali da noi proposte che andavano in direzione dell'aumento della quota proporzionale e dello scorporo totale, che bisognava evitare peggioramenti rispetto al testo faticosamente votato dall'altro ramo del Parlamento. Anche in Aula abbiamo presentato alcuni emendamenti

proponendo di ripristinare la lista prevista nel testo della Camera nelle due versioni (quella bloccata e, in subordine, o, se volete, non in subordine - ci sono opinioni varie - quella con preferenza). Poco fa l'Aula ha respinto i nostri emendamenti, costringendoci a muoverci nell'ambito di soluzioni che non contemplano il ripristino del testo votato dalla Camera dei deputati.

L'emendamento del senatore Covi si inserisce in questa nuova situazione che vanifica lo sforzo compiuto dalla Camera: lo vanifica non questo emendamento bensì la modifica introdotta dalla Commissione, che il collega Mazzola difende, riguardante il «collegione». Tale versione è alquanto lontana dalla lista prefigurata dalla Camera. L'altro ramo del Parlamento ha compiuto uno sforzo per uscire dal localismo e per raggiungere, nonostante i limiti della legge maggioritaria, una capacità di rappresentanza più ampia. Questo risultato scompare nel testo predisposto dalla 1ª Commissione e pertanto ci muoviamo in un'ottica diversa.

Tutto questo ci consente di sviluppare un ragionamento che non rinnega minimamente il lavoro che i nostri colleghi e compagni dell'altro ramo del Parlamento hanno compiuto nel tentativo di far uscire dall'angustia del localismo le scelte del legislatore; ci consente di prendere posizione nel merito dell'emendamento presentato dal senatore Covi avendo purtroppo l'Aula sgombrato il terreno dagli emendamenti che noi avevamo proposto e che ricalcavano la medesima logica che ha sostenuto il nostro comportamento alla Camera dei deputati e, nel lavoro svolto in Commissione, al Senato.

Al punto in cui siamo arrivati, con l'ostilità che più voti hanno manifestato nei confronti del nostro tentativo di allargare i limiti della proporzionale a livelli accettabili, riteniamo che non occorra barricarsi sulla posizione espressa dal senatore Mazzola e che l'emendamento del senatore Covi possa rappresentare un contributo per muoversi in una direzione che dia una maggiore possibilità ai Gruppi minori di avere una rappresentanza nella quota proporzionale. In altre parole, apprezziamo lo scorporo totale proposto dal collega Covi e ci rendiamo conto che, sia pure in via subordinata, dopo che sono stati respinti quelli da noi proposti, questo emendamento può essere un contributo positivo nei limiti ristretti nei quali ci troviamo ora ad operare. (*Applausi dal Gruppo di Rifondazione comunista*).

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, noi voteremo contro l'emendamento 1.112 per una ragione di merito sulla quale vorrei brevemente richiamare l'attenzione dei colleghi.

A parte le considerazioni politiche, si tratta di un punto delicato. Il sistema del voto unico - vorrei dirlo in particolare al collega Zoso, ma anche ai senatori del MSI e di Rifondazione comunista, che mi sembra siano favorevoli all'emendamento del senatore Covi - premia i partiti più forti e punisce quelli più piccoli in proporzione inversa ai voti ottenuti. Esso non aiuta le aggregazioni, ma non credo che questo

incentivo alle coalizioni sia l'obiettivo di una singola forza politica, bensì un obiettivo proprio della riforma elettorale, quindi comune a tutti. Pertanto è singolare che questo argomento sia usato per votare a favore di tale emendamento.

In particolare - e vorrei richiamare l'attenzione su questo punto - con questa proposta di modifica si disincentivano le aggregazioni e si introduce un meccanismo premiale proporzionalmente più forte man mano che si sale nel numero di voti ottenuti e proporzionalmente punitivo man mano che si scende. Diventa quindi punitivo per i partiti più piccoli. Da alcuni studi risulta in genere che la soglia di indifferenza è intorno al 15 per cento: sopra al 15 per cento aumenta il numero dei seggi rispetto ai voti, sotto tale soglia diminuisce.

A differenza del sistema elettorale per il Senato (per il quale abbiamo varato lo stesso meccanismo proposto dall'emendamento in esame ma nel quale il numero dei parlamentari è pari alla metà di quelli della Camera, e quindi c'è già un primo effetto di sbarramento, ed inoltre la base elettorale è regionale per disposizione costituzionale, non nazionale, costituendo con un'altra soglia di sbarramento implicita), con questo sistema in realtà il disincentivo alla coalizione si traduce in un incentivo per ogni forza politica a presentare un proprio candidato in tutti i collegi d'Italia, visto che solo in questo modo è possibile raccogliere il numero di voti sufficiente a far ottenere un certo numero di seggi in sede nazionale. Il risultato così è che i partiti più forti, ai seggi che possono ottenere nei collegi uninominali maggioritari dove arrivano primi, uniscono un numero di voti a livello nazionale tale da poter prendere una percentuale consistente dei seggi nella quota proporzionale.

Considerando pertanto l'interesse dei partiti, si tratta di un sistema elettorale che - ripeto - premia di più il primo, un pò meno il secondo, e così via fino a punire i partiti minori. È inoltre un sistema che *contraddice gli obiettivi della riforma perchè* - lo ribadisco - non spinge a presentare candidature comuni nei collegi e spinge a correre ognuno per sè, senza però personalizzare il voto nel collegio uninominale, perchè addirittura il candidato per la quota proporzionale su base nazionale è eletto grazie ai voti riportati in tutto il resto d'Italia, magari nei punti opposti del paese. Richiamo quindi l'attenzione sugli effetti veri che si determinerebbero con l'approvazione di questo emendamento.

Per quanto riguarda le altre considerazioni, è chiaro che - al di là del voto della Camera e degli aspetti politici della questione - se questo emendamento venisse approvato, comunque, per un dato tecnico oltre che per motivi politici, dovremmo riscrivere tutta la legge, che è costruita intorno al meccanismo del doppio voto. Dovremmo pertanto interrompere i nostri lavori (per un dato tecnico, ripeto, più ancora che di natura politica) per rimettere a punto l'intero testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.112, presentato dal senatore Covi.

Non è approvato.

GIUNTA. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Secondo me non esistono le condizioni per la controprova. Comunque, dal momento che è stata richiesta, la farò effettuare.

Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.106a, presentato dalla senatrice Rocchi e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.111, identico all'emendamento 1.131.

CASTIGLIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* CASTIGLIONE. Signor Presidente, i due emendamenti, di identica formulazione, intervengono sulla modifica più rilevante che in Commissione affari costituzionali abbiamo apportato al testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

In Commissione abbiamo sostituito alla lista con voto di preferenza il gruppo di candidati, anche per la quota proporzionale, che vengono eletti con una seconda scheda e con apparentamenti in collegi o subcircoscrizioni (chiamiamole così) uninominali.

In Commissione il senatore Salvi aveva presentato la proposta di costituire collegi pari alla metà più uno dei seggi da assegnare con il metodo proporzionale. Accogliendo un mio subemendamento, la Commissione si orientò invece (io credo del tutto ragionevolmente) a fissare il numero dei collegi in misura pari ai seggi da assegnare con il sistema proporzionale. Credo sia una logica che non abbia bisogno di particolari spiegazioni.

Il voler reintrodurre, con gli emendamenti 1.111 e 1.131, la previsione per cui i collegi debbono invece essere pari ai due terzi (arrotondati per eccesso) dei seggi da assegnare non ha alcuna logica e ragion d'essere, anzi presenta dei difetti che a mio avviso si possono individuare nel fatto che si darebbe alla «famosa» partitocrazia una maggiore possibilità di controllare chi vuole fare eleggere (perché meno candidati ci sono rispetto ai seggi, maggior controllo si ha appunto su chi si vuol fare eleggere), riducendo fra l'altro la possibilità di accordi e di aggregazioni; infatti, se ci sono più seggi, è possibile raggruppare intese fra gruppi e liste diversi con cui concordare un'articolata presentazione di candidati.

In sostanza questo emendamento, oltre che cambiare in maniera non comprensibile quanto avevamo deciso in Commissione, introduce modifiche nel punto più delicato in cui era stato rivisto il testo approvato dalla Camera.

Per queste ragioni, mi rivolgo sia al relatore, il quale ha espresso parere favorevole, affinché voglia ripensarci poichè in Commissione ci siamo orientati in modo diverso, sia al senatore Mazzola per chiedergli di valutare se non sia il caso di ritirare l'emendamento, perchè a me sembra che esso corregga in maniera peggiorativa ciò che abbiamo introdotto proprio in Commissione per modificare il testo della Camera in merito alla quota dei voti da attribuire in ragione proporzionale.

In caso di mantenimento della proposta modificativa, annuncio comunque il voto contrario del Gruppo socialista.

ACQUARONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACQUARONE, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Castiglione ha rappresentato esattamente quanto è avvenuto in Commissione. Io mi ero fatto interprete del volere della Commissione presentando l'emendamento 1.105, che ho ritirato quando ho preso atto che la maggioranza della stessa Commissione, *medio tempore*, si era orientata a favore del principio dei due terzi. Non si tratta di essere *servus servorum dei*, però il relatore deve rappresentare la volontà della Commissione. Pertanto, essendomi accorto che la maggioranza della Commissione era orientata in maniera diversa, ho ritenuto doveroso ritirare la mia proposta.

Do atto al senatore Castiglione di aver dato conto delle posizioni assunte in Commissione. Avevo infatti con coerenza presentato un emendamento. Avendo poi preso atto che i Gruppi del PDS e della DC, che da soli rappresentano circa i tre quarti della Commissione, avevano cambiato opinione, ho ritenuto di ritirarlo.

Ciò sta a significare che, se l'Aula dovesse decidere di votare diversamente, personalmente potrei anche essere d'accordo con l'opinione espressa dal senatore Castiglione.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, noi voteremo contro i due emendamenti identici per una ragione soprattutto tecnica, già illustrata in Commissione e che era stata inizialmente accolta. Vedo adesso una variazione, ma non mi sembra che gli elementi siano effettivamente variati.

Possiamo definire quella in esame come una legge transitoria. Può darsi che, una volta messa alla prova, si riveli così inappropriata da richiedere una radicale modificazione; oppure potrebbe essere questa la strada maestra per arrivare alle aggregazioni e alle coalizioni,

evitando cioè le frammentazioni, in grado di raggiungere l'ideale di bipartitismo cui molte forze politiche tengono, almeno a parole, se non nei fatti.

Ora, esistendo lo scorporo ed essendoci appunto la tendenza di cui parlavo, non possiamo prevedere una copertura per la quota proporzionale limitata ai due terzi dei seggi da assegnare. Qualora infatti si verificasse l'ipotesi, che non è improbabile nel caso appunto di una contrapposizione a due, che una delle due forze vinca nella stragrande maggioranza dei collegi uninominali con il sistema maggioritario e che quindi la seconda forza vinca nei residui collegi con il sistema proporzionale, limitando a due terzi la possibilità di candidature per la quota proporzionale si avrebbe un terzo dei seggi la cui assegnazione rimarrebbe problematica. La prima forza, infatti, avendo ottenuto tutti i seggi attribuiti nei collegi uninominali maggioritari, non potrebbe ovviamente utilizzare gli stessi voti a motivo dello scorporo, o comunque li potrebbe utilizzare in misura ridotta, perchè si è previsto appunto uno scorporo ridotto per la Camera dei deputati. La seconda forza politica si assicurerebbe i due terzi dei seggi assegnati in ragione proporzionale. Rimarrebbe pertanto estremamente complicato assegnare il rimanente terzo dei seggi relativi alla quota proporzionale.

Pertanto, proprio per questa ragione non politica ma tecnica, il Gruppo della Lega Nord voterà contro i due emendamenti in esame.

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, vorrei brevemente fare una prima osservazione. Siccome per ragioni di chiarezza legislativa ho proposto di chiamare i collegi «subcircostrizioni», vorrei, nell'ipotesi che questi emendamenti fossero approvati e che quindi potessero diventare preclusivi rispetto agli altri, modificare il testo dell'emendamento 1.111 sostituendo al termine «collegi» l'altro «subcircostrizioni». In questo modo si consacra una nuova definizione, diversa da quella di collegi.

Vengo ora alla sostanza del problema. Ho presentato l'emendamento 1.111 semplicemente per limitare l'affollamento dei candidati; ritengo che dalla quota proporzionale non beneficerà *in toto* nessun Gruppo, perchè nessuno otterrà tutta la quota proporzionale, e che il problema dei subentri sia ampiamente garantito con i due terzi dei candidati rispetto ai seggi da attribuire. Poichè questa non è una questione politica, non presenta problemi di nessun genere; potrei anche ritirare l'emendamento, o comunque dire che i componenti del mio Gruppo votano come vogliono. Mi interessa solo modificarlo perchè voglio che si chiamino subcircostrizioni per differenziarle dai collegi: nell'ipotesi che questo emendamento fosse approvato, vorrei che fosse già corretto in tal senso.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, ad avviso del nostro Gruppo gli emendamenti identici 1.111 del senatore Mazzola e 1.131 del senatore Salvi e di altri senatori vanno ritirati perchè introducono un altro meccanismo matematico rispetto alla realtà effettuale del voto. Non c'è alcun bisogno di stabilire questa ulteriore limitazione di calcolo sui due terzi dei collegi, quando invece l'emendamento del senatore Mazzola che definisce il collegio come subcircostrizione ci sembra migliore agli effetti della trasparenza e della chiarezza della legge.

Dico con molta tranquillità che ancora non sono riuscito a comprendere il meccanismo perverso che si verifica a seguito dell'approvazione di questi emendamenti nell'attribuzione dell'aliquota proporzionale dei seggi. Credo che per i senatori sia molto difficile - almeno lo è per me - comprendere quali sono gli effetti di questo emendamento in sede di attribuzione dei seggi in ragione proporzionale. Un tale emendamento non ha nessuna ragione di esistere perchè alla Camera non è stato proposto. Se i senatori Mazzola e Salvi lo ritirano, l'esame può andare avanti, altrimenti sarà necessario un approfondimento perchè i senatori devono essere in condizione di conoscere le conseguenze di questo meccanismo - che è una formula matematica - sul piano politico e della realtà del consenso; consenso che abbiamo già manipolato con lo scorporo parziale in luogo dello scorporo totale in sede di valutazione dell'espressione del voto. Poichè la base della democrazia è la libertà ma anche la giusta valorizzazione del consenso espresso, ogni alterazione di ordine contabile comporta una violazione del principio fondamentale.

Pregherei quindi i senatori Mazzola e Salvi di comunicare formalmente il ritiro dei loro emendamenti. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

MAZZOLA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZOLA. Signor Presidente, voglio annunciare il ritiro dell'emendamento 1.111, così la facciamo finita... *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN)* ma con questa motivazione: siccome si perde tempo a discutere su tali questioni, dimostrando o di non capire o di non voler capire, per evitare ulteriori perdite di tempo tolgo la materia del contendere e ritiro il mio emendamento. *(Commenti dal Gruppo del MSI-DN. Applausi dei senatori Speroni e Covatta).*

PRESIDENTE. Senatore Mazzola, lasci fare, ognuno capisce come può.

SALVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, non appesantiamo la discussione. L'emendamento 1.131 era una raffinatezza tecnica; mi rendo conto che suscita perplessità e lo ritiro. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN e del senatore Speroni)*.

PRESIDENTE. Gli emendamenti 1.105/1 e 1.105/2 sono preclusi in seguito al ritiro dell'emendamento 1.105.

L'emendamento 1.124 è precluso in seguito alla reiezione dell'emendamento 1.114.

Metto ai voti l'emendamento 1.110, presentato dal senatore Mazzola, identico all'emendamento 1.130, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

L'emendamento 1.103 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 1.121, presentato dal senatore Ronzani.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.126, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che a seguito di una precedente votazione, gli emendamenti 1.119, 1.115, 1.123, 1.118, risultano preclusi.

Metto ai voti l'emendamento 1.109, presentato dal senatore Mazzola, identico all'emendamento 1.129, presentato dal senatore Salvi e da altri senatori.

È approvato.

Avverto l'Assemblea che è stato presentato il seguente subemendamento:

All'emendamento 1.107 dopo la parola: «gruppo» inserire le seguenti: «, in ordine alfabetico».

1.107/1

SPERONI, LORENZI, BOSO, MANARA, SERENA,
MANFROI, ROSCIA, PAGLIARINI

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ACQUARONE, *relatore*. Esprimo parere favorevole.

* ELIA, ministro senza portafoglio per le riforme elettorali ed istituzionali. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Rocchi, è da considerarsi nel nuovo testo, con la soppressione delle parole: «secondo il modello descritto nella tabella B allegata alla presente legge».

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.107/1.

RASTRELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* RASTRELLI. Signor Presidente, desidero motivare il mio voto contrario su una proposta di modifica che sembra godere del consenso della maggioranza dell'Assemblea.

Noi non riusciamo a comprendere come, in un sistema che non soltanto è maggioritario ma anche uninominale, si possa introdurre, per i seggi attribuiti col sistema proporzionale, il concetto di una lista che avrebbe, se ho ben capito, un candidato principale, segnato in grassetto, con l'indicazione del collegio uninominale, e una serie di comprimari con nessun'altra qualifica se non quella di candidati di serie B. Se l'impostazione di questa legge oltre che maggioritaria è anche uninominale, si deve seguire tale concetto fino in fondo: o vale il principio della lista bloccata, nella quale si indica una serie di nomi, o si ricorre al solo nome del candidato nel collegio anche per quanto concerne l'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale.

In questo discorso si pone una contraddizione di base che noi non riusciamo a comprendere e che temiamo finisca per determinare ulteriori difficoltà. Con la norma che ci viene proposta si sottopongono all'attenzione degli elettori i nominativi di quattro o cinque candidati, dei quali uno è prescelto dal partito mentre gli altri sono dei semplici «portatori d'acqua». Vi sembra decente questo?

Se oltre a quella del sistema maggioritario, la logica che si vuole seguire è quella dell'uninominale, non è possibile che vi siano liste stampate con più nomi, perchè in questo modo si verrebbe a contraddire l'impostazione teorica complessiva del provvedimento.

Non so quale sia il motivo ispiratore dell'emendamento e mi sarebbe piaciuto comprendere meglio. Abbiamo scelto il sistema uninominale ma poi, al momento dell'attribuzione dei seggi con il sistema proporzionale, veniamo a contraddirlo esibendo un candidato di serie A e altri quattro o cinque candidati di serie B.

Ritengo che questo finirà per creare conflittualità e recare offesa all'elettore. Se l'elettore, infatti, volesse esprimere, come non gli è consentito fare, la sua preferenza per un altro dei nomi presenti nella lista, il suo voto, per diritto divino o per diritto di legge, sarebbe destinato al primo nome, evidenziato in grassetto, indicato dal partito.

Vorrei invitare allora la senatrice Rocchi che ha illustrato l'emendamento 1.107, cui si riferisce l'emendamento 1.107/1 ora in votazione, e i colleghi che lo condividono a compiere una riflessione sulla contraddizione in termini che verrà a determinarsi con la sua approva-

zione; una contraddizione che non trova altra giustificazione se non quella di «accontentare» un certo numero di candidati che hanno il solo destino di essere sacrificati a vantaggio della designazione principale fatta dal partito.

Tanto vale allora, per chiarezza, adottare il concetto uninominale: un solo candidato che rappresenta «ovviamente» la lista e il partito che lo ha presentato. *(Applausi dal Gruppo del MSI-DN).*

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, mi sembra di capire che il collega Rastrelli non abbia compreso cosa significhi tecnicamente l'emendamento 1.107, al quale abbiamo proposto il subemendamento ora in votazione. Esso non crea candidati di serie A o di serie B, ma fornisce semplicemente un'informazione agli elettori. Come tutti noi, il senatore Rastrelli deve conoscere il meccanismo con cui l'elezione avviene. Il collega sarà stato eletto in un collegio nel quale, votando per il suo partito, si poteva votare soltanto per lui. Ora, avviene la stessa cosa, con la sola differenza che, assieme al candidato del collegio, si chiede di indicare i nomi di tutti i candidati del medesimo gruppo che si presentano negli altri collegi della circoscrizione. In questo modo l'elettore saprà che il collega Rastrelli, per fare un esempio, non si presenta per conto suo, ma è collegato agli altri candidati che, con lo stesso simbolo, concorrono nella circoscrizione. Così l'elettore avrà una panoramica completa. Si viene a determinare cioè - e noi siamo stati eletti con lo stesso sistema - un sistema proporzionale a collegio uninominale. Ogni riferimento al maggioritario è fuori posto.

Con l'emendamento 1.107, allora, si fornisce solo un'indicazione. Chiaramente, nel suo collegio sarà il senatore Rastrelli il candidato in prima linea, così come lo sarà il senatore Pontone nel suo. In quest'ultimo caso, il senatore Rastrelli figurerebbe come il candidato di un altro collegio della circoscrizione.

L'emendamento 1.107, lo ripeto, si limita a fornire un'indicazione all'elettore e il subemendamento da noi presentato tende semplicemente a spiegare che l'elencazione verrà fatta in ordine alfabetico, per evitare che, in assenza di una norma precisa, gli uffici non sappiano che ordine seguire. *(Applausi dal Gruppo della Lega Nord).*

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.107/1, presentato dal senatore Speroni e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.107, presentato dalla senatrice Rocchi da altre senatrici, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'articolo 1.

SALVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI. Signor Presidente, il Gruppo del Partito democratico della sinistra, pur apprezzando il lavoro di miglioramento che si sta compiendo in spirito costruttivo rispetto al testo approvato dalla Camera, esprimerà voto contrario all'articolo 1 perchè esso contiene il principio della votazione a turno unico, mentre il nostro Gruppo ritiene che si debba introdurre o il sistema del doppio turno nei collegi uninominali, oppure una soluzione subordinata che noi abbiamo proposto all'interno della logica del turno unico.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

(Segue SALVI). Volevamo dimostrare che il nostro atteggiamento non era ispirato, come pure è stato detto, all'idea che con il sistema a doppio turno il nostro partito potesse essere in qualche modo agevolato. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*). Quindi, visto che la questione che noi poniamo è quella della possibilità per l'elettore di scegliere la maggioranza di governo, abbiamo proposto anche una soluzione che prevede una lista nazionale di coalizione con turno unico, anche se la nostra preferenza, pure nell'ipotesi di voto su lista nazionale di coalizione, sarebbe stata per il doppio turno. Ma anche questa proposta, contenuta nell'emendamento 1.132, non è stata accolta.

Per queste ragioni, il Gruppo del Partito democratico della sinistra voterà contro l'articolo 1 del disegno di legge.

PONTONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PONTONE. Signor Presidente, tenendo presente tutta la capacità distruttiva che ha messo in atto il Partito democratico della sinistra (e per esso il senatore Salvi, che ha alterato completamente l'articolo così come era stato approvato dalla Camera dei deputati) e tenendo conto che non sono state accettate la nostra posizione e la nostra richiesta della preferenza nell'ambito della proporzionale, noi voteremo contro l'articolo 1. (*Applausi dal Gruppo del MSI-DN*).

CANNARIATO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CANNARIATO. Signor Presidente, finalmente la Presidenza ha notato i miei cenni e mi è stata data la parola. Questo, purtroppo, non

è avvenuto in precedenza; altrimenti, avrei dichiarato di far mio l'emendamento 1.105, presentato dal relatore e da egli stesso ritirato, che mi sembrava più chiaro e razionale ai fini del conseguimento di quella rappresentanza proporzionale a cui tutti miriamo.

Voglio semplicemente dire che noi de La Rete non siamo d'accordo sull'articolo 1 perchè alcuni correttivi introdotti nel corso della discussione ci sembrano intesi a salvare alcuni rappresentanti dei partiti attraverso una riserva di posti e di voti. Noi vogliamo che ci sia un rinnovamento totale e non possiamo permettere che a questi partiti venga ancora riservata una quota proporzionale che possa contribuire a mantenerli in questo Parlamento. Per questo voteremo contro l'articolo 1.

COVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COVI. Signor Presidente, il Gruppo repubblicano voterà contro l'articolo 1 per due motivi: è stato mantenuto il sistema del turno unico, a cui noi siamo contrari preferendo il sistema del doppio turno, ed è stato scelto un sistema per l'individuazione dei seggi da attribuire in sede proporzionale contro il quale ci siamo battuti risultando sconfitti.

Per tali ragioni, dichiariamo il nostro voto contrario.

COMPAGNA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* COMPAGNA. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto contrario per le stesse ragioni espresse dal senatore Covi.

MARCHETTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCHETTI. Signor Presidente, dichiariamo il nostro voto contrario, nonostante questo articolo preveda il turno unico, al quale siamo favorevoli. Tuttavia, ci siamo più volte espressi in ordine ai contenuti ed all'articolazione dello stesso turno unico e, in particolare, in ordine alla ripartizione fra quota maggioritaria e quota proporzionale. Su tali punti abbiamo ripetutamente espresso la nostra opinione contraria e pertanto il nostro voto sarà contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato, con l'annessa tabella.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo 2:

Art. 2.

1. Al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14:

1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare» sono inserite le seguenti: «candidature nei collegi uninominali o»;

2) al terzo comma, dopo le parole: «la presentazione di contrassegni» sono inserite le seguenti: «, sia che si riferiscano a candidature nei collegi uninominali sia che si riferiscano a gruppi di candidati.»;

3) dopo il terzo comma, sono inseriti i seguenti:

«Ai fini di cui al terzo comma costituiscono elementi di confondibilità, congiuntamente od isolatamente considerati, oltre alla rappresentazione grafica e cromatica generale, i simboli riprodotti, i singoli dati grafici, le espressioni letterali, nonchè le parole o le effigi costituenti elementi di qualificazione degli orientamenti o finalità politiche connesse al partito o alla forza politica di riferimento.

Non è ammessa, altresì, la presentazione di contrassegni effettuata con il solo scopo di precluderne surrettiziamente l'uso ad altri soggetti politici interessati a farvi ricorso»;

b) all'articolo 16, terzo comma, le parole: «con quello che abbiano presentato» sono soppresse;

c) l'articolo 18 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - 1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali di cui all'articolo 1, comma 3, è fatta per singoli candidati i quali si collegano a uno o più gruppi di candidati di cui all'articolo 1, comma 4, cui gli stessi aderiscono con l'accettazione della candidatura. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per il gruppo di candidati a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altri gruppi di candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.

2. Per ogni candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il collegio per il quale viene presentato e il contrassegno tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno con cui si intende contraddistinguerlo, nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega ai fini di cui all'articolo 77, comma 1, numero 2). Qualora il contrassegno del candidato nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, nel collegio uninominale sia lo stesso di quello di un gruppo di candidati che concorre all'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni

caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazione ed accettazione difforme. Le istanze di depositanti candidature di altri gruppi di candidati avverso il mancato collegamento d'ufficio sono presentate entro le ventiquattro ore successive alla scadenza dei termini per la presentazione delle predette candidature all'Ufficio centrale nazionale che decide entro le successive ventiquattro ore. Per le candidate donne può essere indicato il solo cognome o può essere aggiunto il cognome del marito.

3. La dichiarazione di presentazione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve contenere l'indicazione dei nominativi di due delegati effettivi e di due supplenti.

4. La dichiarazione di presentazione dei singoli candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, deve essere sottoscritta da non meno di 500 e da non più di 1.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni ricompresi nel collegio o, in caso di collegi ricompresi in un unico comune, iscritti alle sezioni elettorali di tali collegi. Le sottoscrizioni devono essere autenticate da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.

5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature presentate dai partiti o gruppi politici che abbiano costituito un gruppo parlamentare nella legislatura precedente anche in una sola delle Camere o che nelle ultime elezioni abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio anche in una sola delle due Camere.

6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un sindaco, da un notaio o da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53. Per i cittadini residenti all'estero l'autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.

7. L'accettazione della candidatura deve essere accompagnata da apposita dichiarazione dalla quale risulti che il candidato non ha accettato candidature in altri collegi»;

d) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - 1. La presentazione dei gruppi di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale deve essere sottoscritta: da almeno 1.500 e da non più di 2.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni fino a 500.000 abitanti; da almeno 2.500 e da non più di 3.000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 500.000 abitanti e fino a 1.000.000 di abitanti; da almeno 4.000 e da non più di 4.500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nelle circoscrizioni con più di 1.000.000 di abitanti. La sottoscrizione per i gruppi di candidati può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei singoli collegi di cui all'articolo 1, comma 3, ricompresi nella circoscrizione, collegate ai gruppi medesimi. Si applicano le norme di cui ai commi 3, 4, secondo periodo, 5 e 6 dell'articolo 18».

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - 1. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con diversi contrassegni nella stessa o in altra circoscrizione,

pena la nullità dell'elezione. Nessun candidato può essere incluso in gruppi di candidati con lo stesso contrassegno in più di tre circoscrizioni, pena la nullità dell'elezione»;

f) all'articolo 20:

1) al primo comma, dopo le parole: «Le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»;

2) al secondo comma, dopo le parole: «Insieme con le liste dei candidati» sono inserite le seguenti: «o le candidature nei collegi uninominali»; e sono aggiunte, in fine, le parole: «; alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18»;

3) al quinto comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le stesse disposizioni si applicano alle candidature nei collegi uninominali»;

4) al sesto comma, sono aggiunte, in fine, le parole: «nè più di una candidatura di collegio uninominale»;

5) al settimo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»; la parola: «medesima» è sostituita dalle seguenti: «o la candidatura nei collegi uninominali»; e le parole da: «anche agli effetti» sino alla fine del comma sono soppresse;

6) all'ottavo comma, dopo le parole: «della lista dei candidati» sono inserite le seguenti: «o della candidatura nei collegi uninominali»;

g) all'articolo 22, primo comma, numero 3), le parole: «, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre;» sono sostituite dalle seguenti: «e siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto;»;

h) all'articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi di cui all'articolo 1, comma 3, riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato del collegio»;

2. Le norme sul procedimento elettorale preparatorio di cui al titolo III del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e successive modificazioni, si applicano, in quanto compatibili, anche alle candidature nei collegi uninominali.

Su questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) al primo comma, dopo le parole: «che intendono presentare», le parole: «liste di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «candidature nei collegi uninominali tra loro collegate ai sensi del comma 4 dell'articolo 1»».

Al comma 1, lettera a), numero 1) dopo le parole: «candidature» inserire le seguenti: «che tengano conto della rappresentanza femminile e maschile».

2.127

FABJ RAMOUS, D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, DANIELE GALDI, CAPPIELLO

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

2.115

COVI

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: «a gruppi di candidati» con le altre: «a liste».

2.121

PONTONE, COMPAGNA, MAGLIOCCHETTI, VISIBELLI

Al comma 1, lettera a), numero 3), nel primo capoverso, sopprimere le parole: «nonchè le parole o le effigi».

2.118

RONZANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 1 con il seguente:

«1. La presentazione delle candidature nei collegi uninominali può essere fatta per singoli candidati ovvero, per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 1, per gruppi di candidati, tra loro collegati e individuati dal medesimo contrassegno, cui si aderisce con l'accettazione della candidatura. All'accettazione della candidatura con dichiarazione di collegamento deve corrispondere l'accettazione scritta resa dal rappresentante, di cui al precedente articolo 17, incaricato di effettuare il deposito del contrassegno. Nessun candidato può comunque accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse, a pena di nullità della candidatura stessa».

2.114

COVI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, sostituire i primi due periodi con il seguente: «La presentazione delle candidature nei collegi uninominali è fatta per singoli candidati;».

2.135

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: «uno o più gruppi di candidati» con le altre: «liste presentate per le finalità».

2.123

PONTONE, FILETTI, FLORINO, TURINI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 1, sostituire le parole: «La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, per il gruppo di candidati a cui il candidato si collega, attestante la conoscenza anche degli eventuali collegamenti con altri gruppi di candidati. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.» con le altre: «La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante, di cui all'articolo 17, incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega. Nessun candidato può accettare la candidatura in più di un collegio, anche se di circoscrizioni diverse. La candidatura della stessa persona in più di un collegio è nulla.».

2.125

PONTONE, COMPAGNA, TURINI, SPECCHIA

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire i seguenti: «La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati. Il singolo candidato deve essere contraddistinto da un contrassegno autonomo rispetto ai contrassegni di tutti gli altri candidati nei collegi uninominali della circoscrizione nonché di tutti i gruppi di candidati della circoscrizione stessa».

2.101

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:

«La presentazione può avvenire anche per singoli candidati, non collegati ad alcun gruppo di candidati, privi di contrassegno».

2.102

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera c), capoverso 1 dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «Nell'ipotesi di collegamento con più gruppi di candidati, il candidato, nella stessa dichiarazione di collegamento, indica il contrassegno o i contrassegni che accompagnano il suo nome e il suo cognome sulla scheda elettorale».

2.129

SALVI, TEDESCO TATÒ, TRONTI, BORATTO

Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. I candidati nei collegi uninominali possono, con l'accettazione della candidatura, collegarsi altresì ad una lista nazionale. La dichiarazione di collegamento deve essere accompagnata dall'accettazione scritta del rappresentante incaricato di effettuare il deposito della lista a cui il candidato nel collegio uninominale si collega;».

2.138

SALVI, TEDESCO TATÒ, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, dopo le parole: «e il contrassegno» inserire le seguenti: «o i contrassegni».

2.130

SALVI, RANIERI, D'ALESSANDRO PRISCO, TOSSI BRUTTI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere dalle parole: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega» fino alle parole: «entro le successive ventiquattro ore».

2.113

Covi

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale il candidato si collega» fino a: «entro le successive ventiquattro ore».

2.131

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, SALVI, BARBIERI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 2, primo periodo, sostituire le parole: «nonchè il gruppo o i gruppi di candidati al quale» con le altre: «nonchè la lista alla quale».

2.120

PONTONE, MEDURI, MISSERVILLE, MININNI JANNUZZI

Al comma 1, lettera c), capoverso 2, sostituire il secondo periodo con il seguente: «Qualora il contrassegno, o i contrassegni, del candidato nel collegio uninominale siano gli stessi di un gruppo o di più gruppi, di candidati presentati per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, il collegamento di cui al presente articolo è effettuato, in ogni caso, d'ufficio dall'Ufficio centrale circoscrizionale, senza che si tenga conto di dichiarazioni ed accettazioni difformi».

2.137

SALVI, BARBIERI, GUERZONI, BORATTO

Al comma 1, lettera c), sopprimere il capoverso 5.

2.106a

IL GOVERNO

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Non hanno obbligo di sottoscrizione le liste che nell'ultima legislatura siano state rappresentate in almeno una delle due Camere».

2.200

RONZANI

Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 5 con il seguente:

«5. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio in almeno uno dei rami del Parlamento. Nessuna sottoscrizione è richiesta altresì per i partiti o gruppi politici che nell'ultima elezione abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio al Parlamento europeo, purchè si presentino con il medesimo contrassegno. Nessuna sottoscrizione è parimenti richiesta nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere».

2.119

RONZANI

Al comma 1, lettera c), nel capoverso 6, sopprimere la parola: «residenti».

2.202

SPERONI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

2.112

COVI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, primo periodo, sostituire le cifre: «1.500», «2.000», «2.500», «3.000», «4.000» e «4.500» rispettivamente con le altre: «1.000», «1.500», «2.000», «2.500», «3.000» e «3.500».

2.103

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, sopprimere il secondo periodo.

2.134

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI

Al comma 1, lettera d), capoverso 1, secondo periodo, sopprimere le parole: «collegate ai gruppi medesimi».

2.132

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, GUERZONI, TRONTI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero di seggi assegnati con scrutinio proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa».

2.122

PONTONE, SIGNORELLI, SPECCHIA, MOLTISANTI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le liste sono formate da un numero di candidati non superiore al numero dei seggi assegnati in ragione proporzionale alla circoscrizione. Della lista possono far parte anche candidati nei collegi uninominali della medesima circoscrizione, collegati alla lista stessa».

2.107

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera d), aggiungere il seguente capoverso:

«1-bis) Del gruppo di candidati per l'attribuzione dei seggi con metodo proporzionale non possono far parte i candidati nei collegi uninominali».

2.104

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 1, inserire il seguente:

«1-bis. In ciascun gruppo di candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi del totale dei candidati».

2.126

D'ALESSANDRO PRISCO, TEDESCO TATÒ, BARBIERI, TOSSI BRUTTI, DANIELE GALDI, FABJ RAMOUS, CAPPIELLO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«d-bis) dopo l'articolo 18, è inserito il seguente:

“Art. 18-ter. - 1. Le liste nazionali devono essere sottoscritte da almeno 10.000 elettori. La sottoscrizione delle liste può essere effettuata anche dagli stessi sottoscrittori delle candidature nei collegi uninominali collegate alle medesime liste.

2. Le liste sono formate da quarantadue candidati”».

2.128

SALVI, RANIERI, BARBIERI, D'ALESSANDRO
PRISCO

Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:

«e) l'articolo 19 è soppresso».

2.111

COVI

Al comma 1, lettera e), nel capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le altre: «una circoscrizione».

2.100

ANDREINI, CAVAZZUTI, GRECO

Al comma 2, lettera e), nel capoverso 1, secondo periodo, sostituire le parole: «tre circoscrizioni» con le altre: «una circoscrizione».

2.201

SPERONI, LEONI, CAPPELLI, OTTAVIANI, SERENA, ROVEDA, PAGLIARINI, PAINI

Al comma 1, sostituire la lettera f), con la seguente:

«f) all'articolo 20 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo comma, le parole: “Le liste dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “Le candidature nei collegi uninominali, singole o tra loro collegate,”;

2) al secondo comma, le parole: “liste dei candidati” sono sostituite dalle seguenti: “candidature nei collegi uninominali, singole o tra loro collegate,”; le parole: “la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati firmata, anche in atti separati, dal prescritto numero di elettori” sono sostituite dalle seguenti: “le firme del prescritto numero di elettori”; in fine, sono aggiunte le parole: “; alle candidature nei collegi uninominali devono essere allegate le dichiarazioni previste dall'articolo 18.”;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente: “Le firme di sostegno delle candidature devono essere corredate dai certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli comuni che attestino l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del collegio.”;

4) al quinto comma, le parole: "contrassegno di lista" sono sostituite dalle seguenti: "contrassegno che individua un gruppo di candidati tra loro collegati";

5) al sesto comma, la parola: "lista" è sostituita dalla seguente: "candidatura";

6) il settimo comma è sostituito dal seguente: "Nella dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere specificato quale contrassegno, tra quelli depositati presso il Ministero dell'interno, individua le candidature collegate agli effetti del riparto proporzionale di cui al comma 4 dell'articolo 1.";

7) all'ottavo comma, le parole: "La dichiarazione di presentazione della lista dei candidati" sono sostituite dalle seguenti: "La dichiarazione di accettazione della candidatura"».

2.110

Covi

Al comma 1, lettera f), numero 2), sopprimere le parole: «e sono aggiunte, in fine, le parole: "alle candidature nei collegi uninominali deve essere allegata la dichiarazione di collegamento e la relativa accettazione di cui all'articolo 18"».

2.133

TOSSI BRUTTI, D'ALESSANDRO PRISCO, BARBIERI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista; sotto ogni contrassegno la scheda reca una linea orizzontale per l'espressione del voto di preferenza».

2.108

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera h), sostituire il capoverso con il seguente:

«Le schede per l'elezione dei candidati nei collegi uninominali riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome ed il nome del rispettivo candidato. Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno l'elenco dei candidati della rispettiva lista».

2.109

MARCHETTI, COSSUTTA, SALVATO, LIBERTINI,
BOFFARDI, CONDARCURI, CROSETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI,
ICARDI, LOPEZ, MANNA, MERIGGI, PARISI
Vittorio, PICCOLO, SARTORI, VINCI

Al comma 1, lettera h), nel capoverso, sopprimere il secondo periodo.

2.117

COVI

Al comma 1, lettera h), sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato della sub-circoscrizione».

2.106

MAZZOLA

Al comma 1, lettera h), nel capoverso sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le schede per l'attribuzione dei seggi in ragione proporzionale riportano accanto ad ogni contrassegno il cognome e il nome del candidato della sub-circoscrizione».

2.136

SALVI, TOSSI BRUTTI, GUERZONI

Al comma 1, lettera h), aggiungere in fine le seguenti parole: «nonchè i cognomi e i nomi degli altri candidati del gruppo, con rilievo minore».

2.105 (Nuovo testo)

ROCCHI, MAISANO GRASSI, PROCACCI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Il diritto di elettorato passivo è sospeso, fino a sentenza definitiva di assoluzione, per chiunque risulti rinviato a giudizio per reati contro il patrimonio e l'amministrazione dello Stato».

2.124

RASTRELLI, PONTONE, MISSERVILLE

Successivamente, è stato presentato il seguente emendamento:

All'emendamento 2.105 dopo la parola: «nonchè» inserire le seguenti: «in ordine alfabetico».

2.105/1

SPERONI, LORENZI, BOSO, MANARA, SERENA,
MANFROI, ROSCIA, PAGLIARINI

Invito i presentatori ad illustrarli.

* COVI. Signor Presidente, gli emendamenti da me presentati all'articolo 2 tendono per lo più ad esplicitare il criterio per la distribuzione dei seggi in sede proporzionale da me proposto, criterio che però è stato respinto. Pertanto, alcuni di essi risulterebbero preclusi.

L'emendamento 2.116 ed alcuni dei seguenti riguardano la possibilità della presentazione, nei collegi uninominali, di candidature uniche non collegate ad altre che si presentano nei collegi delle singole circoscrizioni. Ho già illustrato questo concetto durante la discussione generale e su di esso ritornerò in fase di votazione dei singoli emendamenti.

PRESIDENTE. Avverto che i presentatori dell'emendamento 2.127 hanno rinunciato ad illustrarlo.

PONTONE. Signor Presidente, alcuni dei nostri emendamenti sono stati assorbiti o saranno dichiarati decaduti. Sarebbe logico parlarne man mano che ne verremo a cognizione; altrimenti, rischierei di illustrare emendamenti che non verranno messi in votazione. L'emendamento 2.124 verrà illustrato dal senatore Rastrelli.

PRESIDENTE. Senatore Pontone, la invito ad illustrare tutti gli emendamenti, poichè anche dalla sua illustrazione dipende il giudizio sull'ammissibilità o meno degli stessi.

PONTONE. La maggior parte dei nostri emendamenti si riferisce al voto di preferenza, tesi che abbiamo sostenuto ma che non ha avuto fortuna in quest'Aula. Pertanto, si illustrano tutti da sè, ad eccezione dell'emendamento 2.124, che verrà illustrato dal senatore Rastrelli.

RONZANI. L'emendamento 2.118 prevede una modifica secondo me necessaria; altrimenti, si ipotizzerebbe una normativa troppo restrittiva relativamente ai contrassegni. Non approvando questo emendamento, si tutelano troppo i simboli già esistenti determinando anche l'impossibilità pratica di applicare la norma. Rivolgendomi anche al relatore, vorrei sottolineare che, accogliendo la formulazione che ci viene proposta, sarebbe impossibile, per una formazione politica, adottare anche lo stesso termine «partito». Il mio emendamento è quindi volto ad evitare che termini di uso comune nel nostro linguaggio, come partito o addirittura, comunista, non possano più essere utilizzati da nuove formazioni politiche.

Per quanto riguarda poi l'emendamento 2.119, esso si illustra da sè perchè non fa altro che riferirsi ad una norma preesistente che esime dalla raccolta delle firme le rappresentanze già esistenti nei due rami del Parlamento.

* TOSSI BRUTTI. Signor Presidente, illustrerò tutti gli emendamenti che mi vedono come prima firmataria e che riguardano un argomento di estrema rilevanza, ossia lo scorporo e il collegamento obbligatorio fra i candidati nei collegi uninominali e - prima si diceva la lista - i candidati nelle subcircoscrizioni, appunto ai fini dello scorporo.

Questo argomento, che è stato illustrato in sede di discussione generale dal senatore Guerzoni, il quale ha dichiarato la sua contrarietà allo scorporo per conto del Gruppo, a dir la verità non ha trovato risposte convincenti nelle repliche nè del relatore, senatore Acquarone, nè del ministro Elia (prego entrambi di prestarmi attenzione). L'argo-

mento, invece, contiene dei punti di discriminazione che danno una caratteristica piuttosto che un'altra all'intero sistema elettorale che si va ad approvare. Per questo abbiamo ritenuto di ripresentare questo complesso di emendamenti in Aula, dopo che lo avevamo fatto in Commissione.

Sostanzialmente, noi chiediamo la soppressione dello scorporo. Si tratta di una modalità di scomputo che deriva dal sistema elettorale tedesco, ma in quel sistema esso è funzionale innanzitutto ad una suddivisione proporzionale dei seggi e, in secondo luogo, è esercitato a seguito di un doppio voto, certo, ma espresso su un'unica scheda. Come vedremo, questo dato è assolutamente rilevante, perchè, applicato in quel modo, il meccanismo non si presta a possibili elusioni, in quanto i due voti che l'elettore esprime sono visualizzati unitariamente e quindi si scorporano i voti effettivamente dati alla lista e a quei candidati che sono risultati eletti. In altre parole, avvenendo lo scorporo in base a due voti dati su un'unica scheda, questo può essere effettivamente calcolato secondo le volontà espresse dagli elettori. Si eliminano così i doppioni (chi vota due volte farebbe eleggere per due volte) e il candidato viene «scorporato».

Invece, nel sistema che viene qui proposto il meccanismo si applica innanzitutto attraverso una doppia scheda, signor Ministro e onorevole relatore. È un problema che dobbiamo affrontare perchè, in un certo senso, viene meno la certezza del presupposto dello scorporo, in quanto non è affatto scontato che quell'elettore che ha votato il candidato nel collegio uninominale voti poi la lista da cui quel voto viene scorporato. Sono due schede diverse; è un tipo di accertamento che è assolutamente impossibile. Non solo, ma questo scorporo, che avviene in maniera astratta e piuttosto fittizia, in via di una presunzione ma non grazie ad un accertamento concreto, richiede un collegamento obbligatorio fra i candidati nei collegi uninominali e gli altri candidati, un collegamento obbligatorio che ha degli effetti distorsivi che non possono non essere percepiti. Ad esempio, non è possibile la presentazione di candidati indipendenti.

Si tratta di un problema politicamente molto rilevante, perchè è vero che in un certo senso bisogna porre freno ad una tendenza di tipo personalistico e localistico proprio del sistema uninominale, ma è anche vero che non possiamo aggredire questa tendenza a colpi di cannone. Il collegamento obbligatorio rende impossibile la candidatura di persone indipendenti. Pertanto, in una certa misura, proprio nella parte del collegio uninominale, il sistema tende a far riproporre, tramite il collegamento, le appartenenze e le identità tradizionali, mentre scoraggia – se non impedisce – la presentazione delle nuove identità che man mano crescono nel sistema politico.

Io credo che se giustamente ci si deve preoccupare del pluralismo (e sono fra coloro che nutrono questa preoccupazione), la preoccupazione più grande è proprio quella di lasciar aperta la porta alla nascita di nuove identità, piuttosto che blindare il campo attorno alle forze politiche che già sono presenti. Quella del collegamento obbligatorio è, a mio avviso, una distorsione di grande rilevanza che non può essere sottovalutata.

L'altra faccia della questione è la possibile elusione della norma. Il problema è stato posto in maniera chiara ed esplicita dal senatore Speroni in 1ª Commissione, il quale ha annunciato che la Lega avrebbe presentato dei simboli, delle liste di comodo (allora si parlava di liste; adesso si parla di candidati nelle subcircostrizioni perchè abbiamo apportato questa modifica) a cui collegare i candidati nei collegi uninominali, in modo che nulla di quello che viene percepito da questi candidati nei collegi uninominali venga poi scorporato dalla Lega-forza politica che si presenta per il riparto proporzionale.

Non so se il senatore Speroni abbia fatto solo un'affermazione paradossale; penso di sì, perchè non è poi così semplice che la Lega rinunci alla sua identità. Però - badate - questo meccanismo di elusione è possibilissimo; è possibile eludere la norma sullo scorporo con la presentazione di liste di comodo. Tale questione, ripetutamente avanzata in Commissione durante il dibattito (posta, come ho già detto, dal senatore Speroni in questi termini, e poi dalla sottoscritta, che è intervenuta specificamente sul punto, nonchè dallo stesso senatore Salvi, allora relatore), non ha trovato risposta.

Il ministro Elia e il relatore devono dirci che cosa si intende prevedere in risposta a questa possibile elusione della norma sullo scorporo, perchè si tratta di un punto nodale. La doppia scheda e uno scorporo così concepito (lo ripeto ancora una volta) permettono l'elusione della norma, cosa che, signor Ministro (so che lei fa sempre riferimento al sistema elettorale della Germania), non è consentita dall'unica scheda a doppio voto del sistema elettorale tedesco per la parte uninominale e per la parte proporzionale. Quindi ci sono due differenze sostanziali che vanno tenute in considerazione.

C'è un'ultima ragione per la quale, a mio giudizio, lo scorporo va eliminato: esso obiettivamente disincentiva le aggregazioni. Qui bisogna porre mente al meccanismo del doppio voto, addirittura della doppia scheda (puntualizzo che noi condividiamo la doppia scheda, ma non lo scorporo), che è stato immaginato perchè i voti degli elettori potessero aggregarsi attorno ad un candidato nei collegi uninominali (come espressione, ad esempio, delle forze della sinistra, delle forze moderate o delle forze cattoliche) potendo però, per la quota proporzionale, riprendere in qualche modo la loro identità in riferimento alla forza politica di appartenenza per ragioni culturali, politiche, e così via.

Ma se noi scorporiamo, sia pure nella maniera limitata che è prevista in questa legge (peggio ancora sarebbe se lo scorporo fosse integrale), i primi voti dai voti riportati ai fini del riproporzionamento, è chiaro che le forze minori non confluiranno su altri candidati nei collegi uninominali. Infatti, se quei candidati verranno eletti, sia pure con il sistema del «polipo», con il sistema dello scorporo percentuale, si vedranno defalcare dei voti per la parte proporzionale avendo contribuito ad eleggere il candidato unico di uno schieramento per quanto riguarda il collegio uninominale. Il discorso è complesso, ma, ragionandoci un po', gli effetti sono semplici da comprendere.

In questo caso quindi vi sarà una tendenza a non confluire esplicitamente nel collegio uninominale con il proprio simbolo, o comunque con dichiarazioni di collegamento per quanto riguarda i candidati, con altre forze politiche proprio per la paura di veder

consumare quei voti, già non numerosi trattandosi di forze minori, che potrebbero servire a tali forze per «spuntare» dei seggi nella ripartizione della quota proporzionale.

Quindi, lo scorporo non funziona, perchè appartiene ad un sistema concepito per un riproporzionamento totale, cioè al sistema elettorale tedesco; sia pure con degli sbarramenti interni, quello è tuttavia un sistema proporzionale. Un meccanismo di un sistema proporzionale non può quindi, senza aberrazioni o distorsioni, essere applicato ad un sistema di tipo maggioritario.

Questo è il punto di fondo. Lo scorporo va quindi eliminato. Noi avevamo proposto, per mantenere la stessa correzione proporzionale che si ottiene oggi con lo scorporo e una quota di seggi del 25 per cento, di aumentare eventualmente questa quota. L'effetto, a livello di correzione proporzionale, sarebbe stato probabilmente, anzi sicuramente, lo stesso (ad esempio, aumentando questa quota al 30 per cento o ad un terzo), ponendo nello stesso tempo con chiarezza due distinti canali di selezione, perchè due sono le logiche che presiedono a questi momenti elettorali. Una è una logica uninominale maggioritaria, che si basa quindi sullo scontro fra persone che devono impersonare in quel collegio, proprio perchè si tratta di uno scontro che si vince a maggioranza relativa, due schieramenti e pertanto ripropone la logica integrale, voluta anche dallo schieramento referendario, dei due schieramenti e della possibile alternanza come conseguenza di tale sistema. L'altra logica è invece di tipo proporzionale. I canali di selezione non possono quindi essere messi insieme a viva forza.

Siccome, tra l'altro, si erano già introdotti due voti per questi due diversi canali, a differenza di quanto previsto per il Senato (ma in quel caso il discorso è diverso per le dimensioni, per la base regionale, e così via), non capisco perchè poi si sia voluto far di nuovo convergere questi due momenti attraverso lo scorporo. Vi erano una doppia scheda e un doppio voto; il sistema era perfetto perchè si potesse arrivare ad un vero sistema uninominale maggioritario da un lato e dall'altro ad una correzione proporzionale con una logica tutta diversa.

Questi sono i motivi per i quali noi insistiamo su questo corpo di emendamenti. Ci stupisce che il Governo, che dovrebbe avere il massimo interesse a che il sistema elettorale venga fuori in maniera limpida, azionabile per i fini per i quali viene proposto e perfettamente coerente a tali fini, non trovi il modo di far riflettere le Camere sull'assurdità di questo elemento di commistione, che crea tante complicazioni (il problema del collegamento obbligatorio, il problema del disincentivo alle aggregazioni, e così via) che si potevano eliminare portando un po' più avanti questo sistema.

Ci stupisce anche che il relatore abbia espresso parere contrario.

SALVI. Non lo ha espresso!

TOSSI BRUTTI. Ritiro quanto ho appena detto. Ci stupirebbe comunque se il relatore dovesse esprimere un parere contrario...

ACQUARONE, *relatore*. Assistiamo di continuo al processo alle intenzioni!

TOSSI BRUTTI. Dico che ci stupirebbe perchè il relatore, che tutela sì la volontà della Commissione, ma che ha il massimo interesse a creare un sistema che funzioni secondo i principi per cui è costruito, dovrebbe riflettere su tale questione, anche perchè quanto proponiamo lascerebbe poi intatto tutto il resto del meccanismo. Basterebbe aumentare, eventualmente, la quota del 25 per cento.

ACQUARONE, *relatore*. Devo ascoltare la senatrice Tossi Brutti, ma se lei avesse avuto la pazienza di ascoltare la mia relazione e la mia replica avrebbe notato che ho dedicato molto tempo a questo tema.

TOSSI BRUTTI. L'ho ascoltata, ma mi è sembrata molto limitata ed insufficiente la risposta data al senatore Guerzoni, che aveva posto con chiarezza il problema dello scorporo.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, se non fosse intervenuto, non avrebbe avuto questa risposta.

ACQUARONE, *relatore*. Sono talmente abituato a fare esami che è giusto che li subisca.

* TOSSI BRUTTI. Insisto quindi per l'approvazione di questo gruppo di emendamenti, riservandomi di intervenire nuovamente in sede di dichiarazione di voto. (*Applausi dal Gruppo del PDS. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. I restanti emendamenti presentati sull'articolo 2 verranno illustrati nella seduta pomeridiana.

Rinvio pertanto il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ricordo che il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica oggi, alle ore 16,30, con lo stesso ordine del giorno.

La¹ seduta è tolta (ore 14,05).

Allegato alla seduta n. 190**Disegni di legge, trasmissione dalla Camera dei deputati**

Il Presidente della Camera dei deputati ha trasmesso il seguente disegno di legge:

C. 2691. - «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia» (1387) *(Approvato dalla Camera dei deputati)*.

Disegni di legge, annunzio di presentazione

In data 13 luglio 1993 sono stati presentati i seguenti disegni di legge d'iniziativa dei senatori:

PELELLA, PELLEGATTI, SMURAGLIA, DANIELE GALDI, MINUCCI Adalberto e RANIERI. - «Norme per l'utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali» (1385);

LOPEZ, LIBERTINI, BOFFARDI, CONDARCURI, COSSUTTA, CROCETTA, DIONISI, FAGNI, GALDELLI, GIOLLO, GRASSANI, ICARDI, MANNA, MARCHETTI, MERIGGI, PARISI Vittorio, PICCOLO, SALVATO, SARTORI e VINCI. - «Legge-quadro sull'autonomia del sistema universitario» (1386).

Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede deliberante:

alla 9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):

«Disposizioni per l'utilizzazione del bioetanolo» (1336) *(Approvato dalla 13ª Commissione permanente della Camera dei deputati)*, previ pareri della 1ª, della 5ª, della 6ª, della 10ª, della 13ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Il seguente disegno di legge è stato deferito

- in sede referente:

alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, recante interventi urgenti in favore dell'economia» (1387) (Approvato dalla Camera dei deputati), previ pareri della 1ª, della 4ª, della 5ª, della 6ª, della 7ª, della 8ª, della 9ª, della 11ª, della 12ª Commissione, della Giunta per gli affari delle Comunità europee e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

È stato inoltre deferito alla 1ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento.

Corte dei conti, trasmissione di documentazione

Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 7 luglio 1993 - in esito alla richiesta formulata, ai sensi dell'articolo 133 del Regolamento, il 24 marzo 1993 dalla 5ª Commissione permanente - ha trasmesso il referto approvato dalla Corte a Sezioni riunite nella camera di consiglio del 18 giugno 1993, in tema di spesa sanitaria.

Detto referto, che fa seguito a quello già annunciato all'Assemblea nella seduta dell'8 giugno 1993, sarà inviato alla 5ª Commissione permanente.

Il Presidente della Sezione enti locali della Corte dei conti, con lettera in data 12 luglio 1993, ha trasmesso copia della deliberazione n. 5 del 25 giugno 1993, con la quale la Sezione enti locali ha accertato, in punto di ermeneutica, l'avvenuta scissione, ai sensi dell'articolo 58 della legge n. 142 del 1990, tra il conto degli agenti contabili e il conto consuntivo degli enti locali; documenti che devono essere trasmessi, rispettivamente, alle Sezioni giurisdizionali contabili e alla Sezione enti locali ai fini dello svolgimento delle relative funzioni separatamente intestate alla Corte dei conti.

Detta deliberazione sarà inviata alla 1ª, alla 5ª e alla 6ª Commissione permanente.

$\mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) \cap \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n) = \mathcal{H}^1(\mathbb{R}^n)$

2000

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "THE HISTORY OF THE UNITED STATES OF AMERICA" and the author "BY JAMES MADISON".